

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 1° ottobre 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 settembre 2026, n. 171.

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177. (26G00185)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 24 giugno 2026.

Ripartizione della quota residua di cattura anno 2025. (26A05091)..... Pag. 4

DECRETO 21 settembre 2026.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago». (26A05061)..... Pag. 12

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 27 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sky Coop società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A05131)..... Pag. 31

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ginestra sociale cooperativa sociale in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04646)..... Pag. 32

DECRETO 23 settembre 2026.

Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.20). (26A05120)..... Pag. 33



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Decadenza, per mancata commercializzazione, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di loperamide, «Loperamide EG». (26A05062) Pag. 45

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di sitagliptin e metformina cloridrato, «Diesmit» e «Metsunix». (26A05063)..... Pag. 45

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Pensa» (26A05064)..... Pag. 45

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metronidazolo Kabi» (26A05065) Pag. 46

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zin-nat». (26A05066)..... Pag. 46

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Scinorus» (26A05122) Pag. 47

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Morniflu» (26A05123) Pag. 47

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alozof». (26A05132) Pag. 47

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Liometacen» (26A05133)..... Pag. 47

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A05166)..... Pag. 47

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (26A05068) Pag. 47

Rilascio di *exequatur* (26A05069) Pag. 48

Rilascio di *exequatur* (26A05070) Pag. 48

Rilascio di *exequatur* (26A05071) Pag. 48

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Cassatella di Agira» e pubblicazione del disciplinare di produzione. (26A05067) ... Pag. 48

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 6 del 16 settembre 2026. (26A05121). . Pag. 50

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Approvazione della delibera n. 65/26/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, in data 17 marzo 2026. (26A05103) .. Pag. 50

Approvazione della delibera n. 6 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, in data 28 gennaio 2026. (26A05104)..... Pag. 50

Approvazione della delibera n. 28/IVCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari, in data 14 maggio 2026. (26A05105) Pag. 50

Approvazione della delibera n. 137/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro, in data 20 maggio 2026. (26A05112) Pag. 51

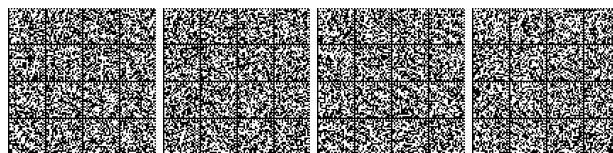
Aggiornamento della determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente dei Servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero – Federculture. (26A05119) Pag. 51

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2026, n. 3 (26A05186)..... Pag. 51

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2026, n. 4 (26A05187)..... Pag. 51

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2026, n. 5 (26A05188)..... Pag. 51



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 settembre 2026, n. 171.

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177

1. All'articolo 35, comma 1, della legge 25 novembre 2024, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventidue mesi», le parole: «apportandovi le modifiche necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante la redazione di un nuovo codice» e le parole: «e introducendo» sono sostituite dalla seguente: «, introducendo»;

b) al terzo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

c) al quarto periodo, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2713):

Presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo SALVINI (Governo MELONI-I), il 21 novembre 2025.

Assegnato alla Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 26 novembre 2025, con il parere delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, Tesoro e programmazione), XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 3 dicembre 2025, il 15, il 27 e il 28 gennaio 2026, l'11, il 18 e il 24 febbraio 2026.

Esaminato in Aula il 20 febbraio 2026 e approvato il 3 marzo 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 1826):

Assegnato alla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazione, innovazione tecnologica), in sede referente l'11 marzo 2026, con il parere delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazione, innovazione tecnologica), in sede referente, il 19 e il 26 maggio 2026, il 3, il 16 e il 23 giugno 2026.

Esaminato in Aula il 1º luglio 2026 e approvato, con modificazioni, il 22 luglio 2026.

Camera dei deputati (atto n. 2713-B):

Assegnato alla Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 24 luglio 2026, con il parere delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, Tesoro e programmazione).

Esaminato dalla Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 28 luglio 2026 e il 4 agosto 2026.

Esaminato in Aula il 14 settembre 2026 e approvato, definitivamente, il 16 settembre 2026.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177, recante «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 2024, come modificato dalla presente legge:

«Art. 35 (*Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale*).

— 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventidue mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche mediante la redazione di un nuovo codice in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio. I decreti legislativi di cui al primo periodo sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della



giustizia e con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo, corredato di un testo a fronte tra la normativa vigente e le modifiche ad essa apportate, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di *novanta giorni* dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei quaranta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al primo periodo o successivamente, quest'ultimo è prorogato di *centocinquanta giorni*. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro venti giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, che recepiscono comunque le disposizioni di cui alla presente legge, sono improntati, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, ai seguenti principi di carattere generale:

a) miglioramento della qualità, della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la completa digitalizzazione e automazione delle procedure, con particolare riguardo a quelle relative ai veicoli pesanti;

b) semplificazione delle procedure e garanzia del raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale;

c) riassetto della ripartizione delle competenze tra gli enti istituzionali, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di viabilità, anche con riguardo alla previsione di limiti alla circolazione, tenuto conto dell'esigenza di agevolare comunque l'accesso dei soggetti che svolgono servizi di polizia, antincendio, di soccorso stradale, di rimozione e di assistenza sanitaria, ai soli fini dell'espletamento dei compiti istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;

d) previsione di strategie di prevenzione adeguate, anche mediante iniziative volte a sensibilizzare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, sulle conseguenze degli incidenti stradali e sulle relative cause, anche in occasione della Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali e con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade, prevedendo altresì il conferimento ad atti normativi secondari della competenza per l'attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea;

b) revisione degli obiettivi e delle definizioni del codice della strada, al fine di promuovere, anche attraverso opportuni adeguamenti terminologici, una cultura della sicurezza stradale fondata sulla consapevolezza dei rischi derivanti dalla circolazione stradale e sull'esigenza di tutelare, in particolare, le categorie dei soggetti particolarmente vulnerabili e maggiormente esposti ai pericoli derivanti dalla circolazione stradale;

c) armonizzazione delle disposizioni del codice della strada con la disciplina in materia di disabilità e revisione della disciplina della circolazione dei veicoli per uso di persone con disabilità, tenuto conto dell'evoluzione delle norme tecniche di settore, al fine di rimuovere gli ostacoli alla libertà di circolazione stradale degli utenti della strada con disabilità promuovendo, nel contempo, la massima tutela dei medesimi;

d) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 4, con espressa indicazione delle norme generali che regolano la materia, che sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti adottati ai sensi del medesimo comma 4;

e) revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea;

f) revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, in particolare prevedendo:

1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento;

2) l'aggravamento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità individuale e della sicurezza stradale e dell'utenza vulnerabile della strada;

3) la dissuasività delle sanzioni, che sono commisurate alla situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato;

4) l'armonizzazione delle disposizioni del codice della strada con la disciplina concernente gli illeciti penali e amministrativi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno effetti anche sulla sicurezza della circolazione stradale;

5) la revisione della disciplina in materia di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, tenuto conto anche degli esiti delle relazioni predisposte dagli enti locali sulla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti di velocità, al fine di assicurarne l'utilizzo prioritario per gli interventi destinati alla riduzione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale;

g) semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni mediante digitalizzazione dei verbali, anche prevedendo una disciplina semplificata per eventuali atti di preavviso di accertamento e conseguenti pagamenti, al fine di ridurre gli oneri a carico dei cittadini e della pubblica amministrazione, assicurando una notificazione tempestiva, con particolare riferimento all'esigenza di favorire il pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notificazione;

h) revisione della disciplina in materia di solidarietà delle obbligazioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, con particolare riguardo alle ipotesi di noleggio di veicoli senza conducente, prevedendo procedure semplificate che tengano conto dei diversi interessi dei soggetti interessati, ferma restando, comunque, la necessità di assicurare il pagamento della sanzione, anche mediante la semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni;

i) revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi e ridefinizione organica della disciplina dei veicoli, comprendendo i velocipedi e gli altri dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale, tra cui l'obbligo di utilizzo del giubbotto riflettente salvavita;

l) adozione di misure per la tutela dell'utenza vulnerabile della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare anche attraverso:

1) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

2) la definizione di criteri per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali, anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista, e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);

3) la definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici;

m) revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, con l'obiettivo della massima semplificazione delle procedure;

n) riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assviari, compresi quelli autostradali, e delle condizioni di particolare necessità e urgenza connessi all'attivazione dei predetti servizi ausiliari;



o) riordino della disciplina per l'uso, limitatamente all'espletamento dei servizi urgenti di istituto, dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante;

p) ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento, introducendo inoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni;

q) revisione della disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità ovvero di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età inferiore a due anni, anche finalizzata alla riserva di adeguate aree dedicate;

r) introduzione di disposizioni atte a favorire, anche in relazione all'evoluzione del progresso tecnologico, la diffusione e l'installazione di sistemi telematici ed elettronici, ivi compreso l'uso di etilometri monouso obbligatori, ai fini della sicurezza della circolazione;

s) previsione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità, al fine di preservare l'incolumità degli utenti e di garantire idonei livelli di circolazione veicolare, attribuendo, esclusivamente in tal caso, all'ente proprietario o al concessionario di autostrade la facoltà di imporre l'utilizzo di pneumatici invernali o, in alternativa, di appositi dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici, ove non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza mediante il ricorso a soluzioni alternative;

t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani, finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista;

u) semplificazione, con finalità di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, l'installazione di dispositivi atti a migliorare la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida riducendo gli angoli morti e la sistemazione del carico sui veicoli, ivi comprese le strutture amovibili per il trasporto di bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive;

v) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, nella prospettiva della riduzione degli adempimenti richiesti all'utente;

z) miglioramento della fluidità della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità;

aa) razionalizzazione della disciplina dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli, con semplificazione delle procedure e coordinamento delle competenze dei vari soggetti intervenienti, garantendo la tutela degli interessi coinvolti e in particolare della sicurezza individuale e collettiva, anche assicurando un'adeguata attività formativa, anche con l'ausilio di simulatori di guida e con riferimento, tra l'altro, all'attività di primo soccorso;

bb) riordino e semplificazione della disciplina relativa alla conferma di validità della patente di guida per conducenti con disabilità, diabetici e affetti da patologie neurologiche;

cc) riordino e semplificazione della composizione delle commissioni mediche locali, anche mediante l'eventuale svolgimento delle funzioni da parte di centri sanitari privati, purché già riconosciuti da enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero della salute;

dd) determinazione del termine temporale minimo di permanenza nel territorio italiano dei veicoli immatricolati all'estero decorso il quale il proprietario del veicolo deve provvedere a stipulare un contratto di assicurazione adeguato in conformità all'ordinamento nazionale;

ee) modifica della disciplina degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, determinando l'arco temporale minimo di permanenza nel territorio italiano decorso il quale il proprietario del veicolo deve immatricolarlo in conformità all'ordinamento nazionale.

4. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la modifica della disciplina pre-

vista dal codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dalle altre norme di settore vigenti, nelle seguenti materie:

a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, con introduzione di disposizioni volte a favorire il rilevamento delle violazioni delle prescrizioni in materia di circolazione dei veicoli a pieno carico e di trasporto di merci pericolose;

b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei carichi sporgenti trasportati dai veicoli adibiti all'autotrasporto;

c) aggiornamento della segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione;

d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;

e) per le nuove installazioni delle lanterne semaforiche, previsione di una adeguata regolamentazione della durata minima della luce gialla semaforica, comprendente altresì l'apposizione di dispositivi per la visualizzazione del tempo residuo di accensione della luce;

f) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore e di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione, con particolare riferimento alla circolazione stradale e autostradale nel periodo invernale in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità;

g) introduzione e implementazione di dispositivi adeguati e tecnologicamente innovativi di segnalazione di emergenza stradale, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti;

h) introduzione e definizione, nella classificazione dei veicoli, dei veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone;

i) classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e disciplina della loro circolazione su strada, anche al fine di assicurare il coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dettata dall'ordinamento europeo in materia di macchine;

l) procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo nonché di produzione delle targhe automobilistiche;

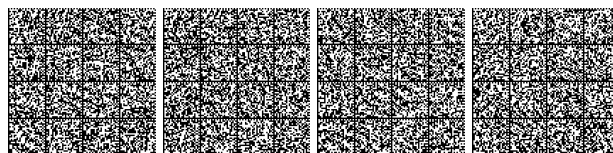
m) riassetto della disciplina tecnica concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni e ogni forma di occupazione del suolo stradale;

n) semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa alle autorizzazioni alla collocazione, sui veicoli, lungo le strade o in vista di esse, di mezzi pubblicitari, anche da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con la previsione di congrui tempi di durata delle medesime e individuazione delle ipotesi nelle quali è possibile installare i predetti mezzi pubblicitari anche sui marciapiedi, nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e di transito dei pedoni, anche a mobilità ridotta;

o) disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe originali;

p) disciplina delle procedure di omologazione dei veicoli che tenga conto dell'innovazione nelle tecnologie del settore e delle ricerche nonché delle sperimentazioni nazionali e internazionali sui veicoli che adottano sistemi di guida automatizzata, al fine di valutare la possibilità che tali veicoli possano circolare e siano progressivamente introdotti sul mercato nazionale;

q) disciplina del processo di trasformazione digitale esteso progressivamente a tutte le infrastrutture appartenenti al Sistema nazionale integrato dei trasporti, di cui all'allegato "Connettere l'Italia" al Documento di economia e finanza 2017, e ad altre infrastrutture di completamento, tenuto conto che tutte le infrastrutture stradali, anche in ambito urbano, e i servizi di cui alla Piattaforma C-ITS, istituita dalla Commissione europea, interagiscono sempre più con i veicoli ad elevato livello di automazione e connessione che le percorrono;



r) adeguamento della disciplina attuativa della legge 1° ottobre 2018, n. 117, recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, in modo da garantire la piena e completa efficacia dei dispositivi antiabbandono anche attraverso la progressiva integrazione degli stessi con l'autoveicolo;

s) aggiornamento delle modalità di valutazione della funzione uditiva per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida tramite l'introduzione di un meccanismo di controllo strumentale.

5. Le norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 4 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma, che recano l'elenco delle norme abrogate.

6. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per coordinare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte dai decreti legislativi e dai regolamenti di cui al presente articolo.

7. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite istruzioni tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti di cui ai commi 4 e 6, in relazione alle modalità di semplificazione delle proce-

ture e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono previste misure per realizzare la dematerializzazione della relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dei decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

26G00185

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 24 giugno 2026.

Ripartizione della quota residua di cattura anno 2025.

LA DIRETTRICE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ed in particolare l'art. 7 «Obiettivi delle organizzazioni di produttori»;

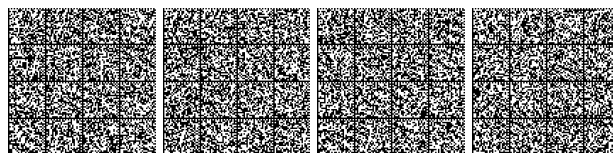
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 354/2022 del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 238/1 del 27 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/2107, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tinnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007;

Vista la raccomandazione ICCAT n. 25-04, che abroga e sostituisce la raccomandazione ICCAT n. 22-08 concernente un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo;

Visto il Piano annuale di pesca e di capacità (2026) trasmesso alla Commissione europea il 30 gennaio 2026 con il quale l'amministrazione, in ragione del richiamato contingente nazionale di cattura assegnato per il 2026, ha richiesto, nel rispetto degli obblighi sovranazionali, la conferma dei medesimi massimali di operatori autorizzabili in ciascuno dei settori professionali già riconosciuti a valere sulla precedente campagna di pesca 2025;



Visto il regolamento (UE) n. 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 146 del 14 giugno 2004), che ha modernizzato il settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 26 del 1° febbraio 2012) recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura», a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Vista la legge 3 agosto 2017, n. 123 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 188 del 12 agosto 2017), concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2026, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Romito Graziella l'incarico di direttrice generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, è stato registrato dalla Corte dei conti al n. 137 del 3 febbraio 2026;

Visto il decreto direttoriale dell'8 ottobre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Roberto Nepomuceno l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale PEMAC III della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 850 del 19 ottobre 2024 e dalla Corte dei conti al n. 1522 del 29 ottobre 2024;

Visti i decreti del direttore generale della pesca e dell'acquacoltura n. 178173 del 18 aprile 2024 e n. 95502 del 28 febbraio 2025 e n. 0267979 del 3 giugno 2025 relativi alla promozione degli accordi di filiera del tonno rosso;

Visto che con il regolamento UE 2026/249 che fissa per il 2026, il 2027 e il 2028 la possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici, l'Unione europea assegna allo Stato italiano, sulla base della risorsa costituita dal tonno rosso, una quota di prelievo e che lo Stato a sua volta la ripartisce tra i sistemi di pesca, e tra questi alle imbarcazioni ad essi afferenti;

Visto il d.d. n. 156886 del 1° aprile 2026 campagna di pesca del tonno rosso – triennio 2026, 2027 e 2028;

Visto il regolamento 2026/786 regolamento (UE) 2026/786 del Consiglio del 30 marzo 2026 che modifica il regolamento (UE) 2026/249 che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione;

Tenuto conto che l'Italia dispone di una disponibilità di pesca del tonno rosso come da regolamento (UE) 2026/249 del Consiglio, che assegna all'Italia 6.182,61 tonnellate e da regolamento (UE) 2026/786 del Consiglio, che assegna all'Italia complessivamente 6.483,06 tonnellate;

Visto il d.d. n. 242097 del 20 maggio 2026 di recepimento dell'accordo transattivo prot. 0689195 del 22 dicembre 2025 in esecuzione delle sentenze n. 03823/2025 (reg. ric. 13191/2023) e n. 03822/2025 (reg. ric. 13196/2023), del 20 febbraio 2025 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, relativi alla campagna tonno rosso anno 2023;

Ritenuto necessario assegnare le ulteriori disponibilità di pesca;

Considerato che il regolamento n. 1380/2013, art. 17 stabilisce che in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo sociali;

Tenuto conto che dal documento di lavoro della commissione sulla valutazione del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sulla Politica comune della pesca SWD (2026)120 del 30 aprile 2026 emerge un problema di sostenibilità sociale del settore a causa, tra l'altro, di un basso ricambio generazionale;

Considerata la necessità di promuovere la presenza di giovani nel settore della pesca;

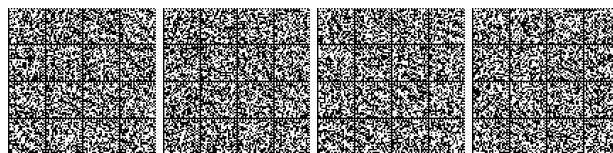
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96» e in particolare l'art. 4 Imprenditore ittico e l'art. 5 Giovane imprenditore ittico;

Valutata l'opportunità di assegnare nel 2026, in via sperimentale e transitoria, una quota di 100 tonnellate afferente alla quota residua anno 2025 come misura con finalità sociali volta a promuovere la presenza di giovani nel settore della pesca;

Viste le relazioni sulle attività degli accordi di filiera di cui ai d.d. n. 178173 del 18 aprile 2024 e n. 95502 del 28 febbraio 2025 e n. 0267979 del 3 giugno 2025, relativi alla promozione degli accordi di filiera del tonno rosso e considerato opportuno promuovere il consolidamento delle filiere costituite attraverso l'assegnazione di una ulteriore quota di 27 tonnellate complessive;

Tenuto conto del considerando 10 del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627, secondo cui gli Stati membri dovrebbero compiere ulteriori sforzi per garantire una distribuzione equa e trasparente delle possibilità di pesca tra le flotte su piccola scala, le flotte artigianali e le flotte più grandi, coerentemente con gli obblighi previsti dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere, in via transitoria e sperimentale per l'anno 2026, un'assegnazione supplementare di quote di tonno rosso di 90 tonnellate complessive al segmento della piccola pesca costiera, come definito dalla raccomandazione ICCAT n. 25-04 e nel rispetto del quadro normativo unionale di cui al regolamento (UE) 2023/2053;



Ritenuto, inoltre, opportuno assegnare la quota di tonno rosso per la piccola pesca costiera, su richiesta, alle unità di pesca SSCF A e SSCF B di cui agli articoli 6 e 7 del decreto 1° aprile 2026, n. 156886, con quote individuali di 0,5 t, da rimodulare con un taglio lineare nella ipotesi che le domande eccedano lo stanziamento di 90 tonnellate;

Visto l'art. 8 del d.d. n. 156886 del 1° aprile 2026 trasferimenti di quote;

Considerato il ruolo delle organizzazioni dei produttori nel rafforzare il ruolo economico dei pescatori attraverso il coordinamento della produzione e commercializzazione dei prodotti ittici con particolare riguardo alla piccola pesca;

Considerato opportuno promuovere il ruolo delle organizzazioni di produttori concedendo la possibilità, in via transitoria e sperimentale per il 2026, in deroga all'art. 8 del d.d. n. 156886 del 1° aprile 2026, di trasferire il 75% della quota assegnata;

Ritenuto che ogni ipotesi di trasferimento di quote relativo alla campagna di pesca del tonno rosso per il 2026 non costituisce alcun titolo per le future campagne a favore del cessionario delle quote;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione della quota residua nazionale di cattura anno 2025

1. Per la campagna di pesca 2026, la quota residua nazionale di cattura anno 2025 di 217 tonnellate è ripartita come indicato nella seguente tabella:

	Quota 2025 - Tonnellate
Misura per i Giovani	100 tonnellate
Piccola pesca costiera SSCF-A e SSCF – B	90 tonnellate
Filiera produttiva	27 tonnellate
TOTALE	217

Art. 2.

Misura per i giovani

1. In via sperimentale e transitoria per l'anno 2026, su un totale di 100 tonnellate complessive, i giovani imprenditori ittici, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 4/2012, le cui unità da pesca sono autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada (SWO) o dell'alalunga (ALB) e la cui lunghezza fuori tutto sia superiore ai 12 m e inferiore o uguale a 24 m, possono fare istanza di assegnazione di una quota individuale di cattura di tonno rosso pari a 5 tonnellate per unità da pesca.

2. Ai fini dell'assegnazione della quota di tonno di cui al precedente comma 1) sono richiesti i seguenti requisiti:

a) le unità da pesca, della lunghezza fuori tutto sopra indicata, devono essere dotate di autorizzate per l'anno 2026 alla cattura bersaglio del pesce spada (SWO) o dell'alalunga (ALB);

b) l'imprenditore ittico, sia in forma singola che associata, deve avere i requisiti di cui all'art. 5 Giovane imprenditore ittico del decreto legislativo n. 4/2012;

c) la licenza di pesca professionale dell'unità è munita del sistema di pesca palangaro;

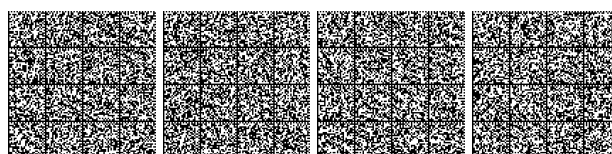
d) l'unità di pesca non ha ricevuto quote di tonno con il decreto n. 0156886 del 1° aprile 2026.

3. L'istanza per l'assegnazione di una quota di 5 t deve essere trasmessa entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero, al seguente indirizzo aoo.pemac@pec.masaf.gov.it - utilizzando il modello di cui all'allegato 1.

4. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, verificati i requisiti di cui al presente articolo, definisce una graduatoria sulla base dell'età dei richiedenti, con priorità per gli imprenditori ittici più giovani.

5. In caso di insufficienza della dotazione cui al comma 1 le quote saranno assegnate sulla base della graduatoria, fino ad esaurimento della quota stessa.

6. Le quote assegnate ai sensi del presente articolo non sono cedibili né trasferibili.



Art. 3.

Sviluppo e promozione della Piccola pesca costiera

1. Le unità autorizzate per le campagne di pesca 2026 individuate alla cattura bersaglio del tonno rosso appartenenti al segmento di piccola pesca costiera, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto direttoriale 1° aprile 2026 n. 156886, possono presentare domanda, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero, di una quota aggiuntiva di tonno rosso pari a 0,5 t.

2. L'istanza per l'assegnazione di una quota di 0,5 t deve essere trasmessa entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero, al seguente indirizzo aoo.pemac@pec.masaf.gov.it - utilizzando il modello di cui all'allegato 2. In caso di insufficienza della dotazione cui al comma 1 la quota aggiuntiva per singola unità sarà proporzionalmente ridotta tra tutti richiedenti.

4. Le quote oggetto di assegnazione ai sensi del presente articolo non sono cedibili né trasferibili.

Art. 4.

Promozione e sviluppo delle filiere del tonno

1. Agli operatori facenti parte di un accordo di filiera, individuati a seguito delle istruttorie di cui al d.d. n. 95502 del 28 febbraio 2025, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del d.d. Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 178173 del 18 aprile 2024, e del d.d. n. 0267979 del 13 giugno 2025, destinatari delle quote «Filiera produttiva» di cui al precedente art. 1, è assegnata una quota aggiuntiva di 3 tonnellate come indicato nell'allegato 3.

Art. 5.

Trasferimenti di quote

1. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto 1° aprile, n. 0156886, è sostituito dal seguente comma:

3-bis) per il 2026, per le sole eccezioni indicate al precedente comma 2, lettera b) il trasferimento è consentito nel limite massimo del 75% della quota del cedente, assegnata con il presente decreto.

2. Dopo il comma 5 dell'art. 15 del d.d. 1° aprile, n. 0156886, è aggiunto il seguente comma:

5-bis) Per il 2026, per il segmento della Piccola pesca costiera (SSCF-A e SSCF-B) di cui agli articoli 6 e 7, ad eccezione di eventi comprovanti cause di forze maggiore ritenute meritevoli di accoglimento da parte della Direzione generale pesca marittima ed acquacoltura qualora venga accertato, al 31 dicembre dell'anno di riferimento un livello di catture inferiore al 25% della quota assegnata, aumentato di eventuali quote aggiuntive non trasferibili, viene disposta nei confronti dell'interessato la cancellazione, previa comunicazione, ai sensi della legge n. 241/1990 dal relativo elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Le assegnazioni effettuate ai sensi del presente decreto sono subordinate al rispetto delle disposizioni unionali e nazionali e alle norme di cui al decreto n. 156886 del 1° aprile 2026, non espressamente derogate dal presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso per la registrazione ai competenti organi di controllo, è pubblicato sul sito del Masaf www.masaf.gov.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

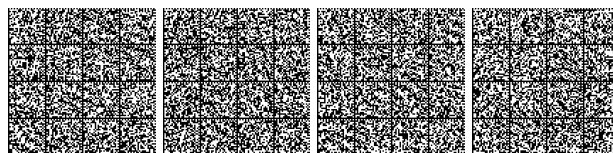
Il presente decreto entra in vigore una volta pubblicato sul sito del Masaf.

Roma, 24 giugno 2026

La direttrice generale: ROMITO

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1143



MISURA GIOVANI

A: Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Dipartimento della Sovranità alimentare e dell'Ippica
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
aoo.pemac@pec.masaf.gov.it

OGGETTO: Istanza di assegnazione di una quota individuale di cattura del tonno rosso pari a 5 tonnellate per unità da pesca *ex art. 2* del Decreto di ripartizione della quota residua nazionale di cattura anno 2025 - Misura giovani

Persone fisiche:

Il/i sottoscritto/i nato/i a il
.....residenti ain via
cap n. telefono n. fax e-mail.....
Pec codice fiscale e partita I.V.A. n.
..... armatore del M/p.....numero UE iscritto al
numero dei RR.NN.MM.e GG. (ovvero delle Matricole) di
di GT..... e Kw

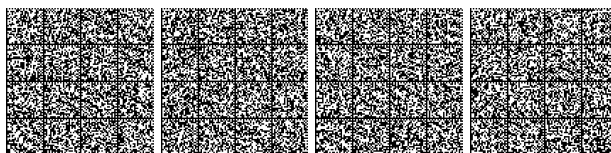
Persone giuridiche:

il sottoscrittonato ailresidente a
.....in via..... in qualità di legale rappresentante della
..... con sede in via.....
cap n. telefono n. fax e-
mail..... Pec codice fiscale e partita
I.V.A. n. armatrice del M/p.....numero UE
iscritto al numero dei RR.NN.MM. e GG. (ovvero delle Matricole) di
..... di GT..... e Kw.....

CHIEDE

di partecipare alla procedura di assegnazione di una quota individuale di cattura del tonno rosso **pari a 5 tonnellate** per unità da pesca *ex art. 2* del Decreto di ripartizione della quota residua nazionale di cattura anno 2025.

A tal fine il/la sottoscritto/a, in conformità a quanto previsto dal Decreto di ripartizione della quota residua nazionale di cattura anno 2025, i cui contenuti si accettano integralmente,



consapevole delle responsabilità e delle conseguenze, civili e penali, previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

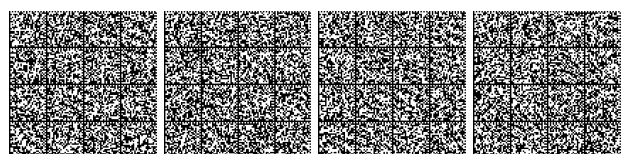
DICHIARA

- a) che l'unità autorizzata per l'anno 2026 alla cattura bersaglio del pesce spada (SWO) o dell'alalunga (ALB) di cui è proprietario/armatore ha una lunghezza fuori tutto compresa tra i 12,01 e i 24 m;
- b) di essere giovane imprenditore ittico ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 4/2012;
- c) che l'unità è titolare di una licenza di pesca professionale con sistema di pesca palangaro;
- d) che l'unità non ha ricevuto quote di tonno con il decreto 0156886 del 1° aprile 2026;
- e) di godere dei diritti civili e politici (art. 46, co. 1, lett. d), D.p.r. 445/2000);
- f) di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (art. 46, co. 1, lett. aa), D.p.r. 445/2000);
- g) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (art. 46, co. 1, lett. bb), D.p.r. 445/2000);
- h) nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 2 (persone giuridiche) indicare l'elenco dei soci e le relative date di nascita; nell'ipotesi di società di capitali indicare anche i nomi e le date di nascita degli imprenditori ittici che compongono gli organi di amministrazione.

Luogo, li _____

Firma _____

N.B: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità



SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA PICCOLA PESCA COSTIERA

A: Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Dipartimento della Sovranità alimentare e dell'Ippica
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
aoo.pemac@pec.masaf.gov.it

OGGETTO: Istanza di assegnazione di una quota individuale di cattura del tonno rosso *ex* art. 3 del Decreto di ripartizione della quota residua nazionale di cattura anno 2025. Sviluppo e promozione della Piccola Pesca Costiera

Persone fisiche:

Il/i sottoscritto/i nato/i a il
.....residenti ain via
cap n. telefono n. fax e-mail.....
Pec codice fiscale e partita I.V.A. n.
..... armatore del M/p.....numero UE iscritto al
numero dei RR.NN.MM.e GG. (ovvero delle Matricole) di
di GT..... e Kw

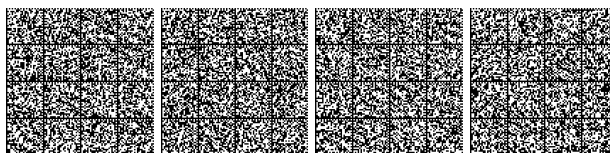
Persone giuridiche:

il sottoscrittonato ailresidente a
.....in via..... in qualità di legale rappresentante della
..... con sede in via.....
cap n. telefono n. fax e-
mail..... Pec codice fiscale e partita
I.V.A. n. armatrice del M/p.....numero UE
iscritto al numero dei RR.NN.MM. e GG. (ovvero delle Matricole) di
..... di GT..... e Kw.....

CHIEDE

di partecipare alla procedura di assegnazione di una quota individuale di cattura del tonno rosso pari a 0,5 t *ex* **art. 3 del** Decreto di ripartizione della quota residua nazionale di cattura anno 2025.

A tal fine il/la sottoscritto/a, in conformità a quanto previsto dal Decreto di ripartizione della



quota residua nazionale di cattura anno 2025, i cui contenuti si accettano integralmente, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze, civili e penali, previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

- di godere dei diritti civili e politici (art. 46, co. 1, lett. d), D.p.r. 445/2000);
- di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (art. 46, co. 1, lett. aa), D.p.r. 445/2000);
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (art. 46, co. 1, lett. bb), D.p.r. 445/2000).

Luogo, li _____

Firma _____

N.B: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

ALLEGATO 3

Promozione e Sviluppo di Filiera nella Pesca del Tonno	Quota in tonnellate
Filiera	
Tonno rosso del mediterraneo – by tonnieri italiani	3
Tonno lilybetano	3
Associazione Produttori Tonnieri del Tirreno Soc. Coop Aptt	3
Tonno don Diego	3
Tonno rosso ikejime – italian quality	3
Due mari	3
Tonno filiera italiana	3
Tonno rosso pi.pe.pa.	3
Tonno rosso d' Italia	3



DECRETO 21 settembre 2026.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro n. 33234 del 23 gennaio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026 registrata dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;

Vista la direttiva dipartimentale n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 106153 del 4 marzo 2026, della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 159, in data 6 marzo 2026 in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);



Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela Formaggio Asiago DOP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Asiago», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;

Visto il parere positivo della Regione Veneto competente per territorio circa la richiesta di modifica;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 173 del 28 luglio 2026, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Asiago» ai fini della presentazione di opposizioni ai sensi dell'art. 9 del decreto 14 ottobre 2013;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Asiago»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Asiago».
2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico della DOP «Asiago», figurano rispettivamente nell'allegato 1 e 2.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Asiago», saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 21 settembre 2026

Il dirigente: GASPARRI



**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA “ASIAGO”**

**Art. 1
Denominazione**

La denominazione di origine protetta (DOP) “Asiago” è riservata al formaggio prodotto esclusivamente con latte vaccino, ottenuto nel rispetto del presente disciplinare di produzione, distinto in due diverse tipologie di formaggio: “Asiago Fresco” (altrimenti detto “Asiago pressato”), formaggio a pasta semicotta e “Asiago Stagionato” (altrimenti detto “Asiago d’allevio”) formaggio a pasta semicotta o cotta, le cui caratteristiche vengono di seguito indicate.

**Art. 2
Descrizione del prodotto**

Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio “Asiago Fresco” al periodo minimo di maturazione.

Specifiche		Tolleranze
a) visive/organolettiche:		
-	pasta di colore bianco o leggermente paglierino	
-	occhiatura marcata ed irregolare	
-	sapore delicato e gradevole	
-	crosta sottile ed elastica	
b) chimiche:		
-	umidità	39,50% +/- 4,50
-	proteine	24,00% +/- 3,50
-	grasso	30,00% +/- 4,00
-	cloruro di sodio	1,70% +/- 1,00
-	grasso sul secco	non inferiore a 44% Nessuna
c) fisiche:		
-	scalzo	diritto o leggermente convesso
-	facce	piane o quasi piane
-	peso	da 11 a 15 kg
-	altezza	da 11 a 15 cm
-	diametro	da 30 a 40 cm



Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio “Asiago Stagionato” al periodo minimo di maturazione.

Specifiche

Tolleranze

a) visive/organolettiche:

- pasta di colore paglierino o leggermente paglierino
- occhiatura di piccola e media grandezza
- sapore dolce e leggermente saporito - fragrante (“vecchio”)
- crosta liscia e regolare

b) chimiche:

- umidità	34,50%	+/- 4,00
- proteine	28,00%	+/- 4,00
- grasso	31,00%	+/- 4,50
- cloruro di sodio	2,40%	+/- 1,00
- grasso sul secco	non inferiore a 34%	Nessuna

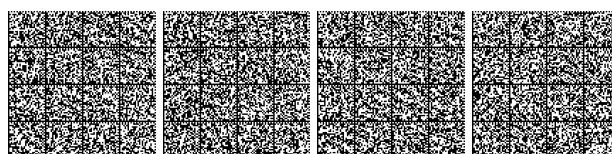
c) fisiche:

- scalzo	diritto o quasi diritto
- facce	piane o quasi piane
- peso	da 8 a 12 kg
- altezza	da 9 a 12 cm
- diametro	da 30 a 36 cm

Sia per l’“Asiago Fresco” che per l’“Asiago Stagionato”, al fine di limitare gli scarti di lavorazione e fatto salvo il rispetto delle specifiche visive/organolettiche e chimiche e i requisiti di peso sopracitati, è ammessa, per il prodotto destinato esclusivamente al confezionamento (affettamento, cubettatura, grattugia) o a lavorazioni in prodotti composti, elaborati o trasformati, la produzione di formaggio “Asiago” in forma diversa da quella cilindrica. Date le caratteristiche specifiche di destinazione d’uso, tali forme possono raggiungere il peso di kg. 16.

Affinché non vada perduta parte della storicità e della tradizione del formaggio Asiago, viene data la possibilità di produrre l’“Asiago Storico” sia nella tipologia fresco che stagionato. Fermo restando le caratteristiche chimiche sopra menzionate, previa autorizzazione consortile, il peso e le dimensioni dell’“Asiago Storico” possono eccedere il limite massimo previsto nel presente articolo, anche in funzione di tutela e promozione del patrimonio storico-culturale, utilizzato in particolare in occasione di sagre ed esposizioni locali.

Le forme di formaggio possono essere trattate in superficie con sostanze consentite dalle vigenti normative.



Il trattamento superficiale delle forme deve in ogni caso consentire la leggibilità della placchetta di caseina identificativa della forma, del logo della denominazione e della marchiatura di origine “ASIAGO” impressa sullo scalzo.

È vietato il trattamento superficiale con sostanze coloranti e antimuffa per le forme di “Asiago” che si fregiano della menzione aggiuntiva “prodotto della montagna”.

Art. 3

Zona geografica delimitata

Il formaggio “Asiago” si produce con latte di allevamenti bovini ubicati all’interno della zona delimitata ed in caseifici ubicati all’interno della zona stessa che di seguito si precisa:

provincia di Vicenza: tutto il territorio;

provincia di Trento: tutto il territorio;

provincia di Padova: il territorio dei comuni di Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gù, Grantorto, Gazzo, Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Campodoro, Mestrino, Veggiano, Cervarese S. Croce, Rovolon, Cittadella e Fontaniva;

provincia di Treviso: il territorio così delimitato: prendendo come punto di riferimento il paese di Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, il limite segue la strada Rossano – Castelfranco Veneto fino al suo incrocio con la strada regionale n. 53 “Postumia”. Esso costeggia tale strada, attraversa la tangenziale sud di Treviso, fino alla sua intersezione con l’autostrada di Alemagna. Il limite prosegue a nord lungo il tracciato di detta autostrada fino al fiume Piave. Piega quindi ad ovest lungo la riva destra di detto fiume fino al confine della provincia di Treviso con quella di Belluno. Da questo punto il limite si identifica con il confine della provincia di Treviso fino al punto di incontro di questo con il confine della provincia di Vicenza.

Le zone di produzione sopraindicate che sono situate ad un’altitudine non inferiore ai 600 metri, vengono identificate come territorio montano.

Art. 4

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori di latte, raccoglitori, trasformatori, stagionatori e confezionatori di formaggio senza crosta, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. La verifica di non conformità di processo e di prodotto comporta il divieto di commercializzazione del prodotto con la denominazione “Asiago”.



Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate a verifiche da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5 **Metodo di ottenimento del prodotto**

Il bestiame il cui latte è destinato alla trasformazione in formaggio “Asiago” non deve essere alimentato con i foraggi ed i mangimi di seguito indicati:

FORAGGI:

- erbai di colza, ravizzone, senape, fieno greco;
- foglie di piante da frutto, foglie e colletti di bietola;
- erba silo di trifoglio, di pisello, sottoprodotti insilati;
- frutta e relativi sottoprodotti della lavorazione industriale freschi e conservati umidi;
- ortaggi e relativi sottoprodotti freschi e conservati umidi;
- sottoprodotti delle industrie di fermentazione freschi e conservati umidi (trebbie di birra, distilleria, vinacce ecc.);
- sottoprodotti dell'industria saccarifera: polpe di bietole da zucchero fresche ed insilate;
- sottoprodotti dell'industria di macellazione e dell'allevamento: residui vari, tal quali o associati ad altri foraggi.

MANGIMI:

- farine di carne, pesce e di penne;
- farine di panelli di ravizzone, semi di agrumi, vinaccioli;
- ortaggi e frutta essiccati;
- sottoprodotti essiccati della lavorazione industriale di ortaggi e frutta (bucce di piselli e di fagioli, carciofi, castagne, pastazzo, sanse, vinaccioli, fecce, vinacce);
- sottoprodotti dell'industria saccarifera: concentrato proteico del melasso, borlande varie, polpe borlandate essiccate ed altri
- sottoprodotti essiccati dell'industria di fermentazione: borlande, residui di fermentazione ed altri
- urea, urea-fosfato, biureto (ad uso zootecnico);
- cotone.

Almeno il 50% della razione alimentare in sostanza secca deve essere prodotta all'interno della zona geografica descritta all'art. 3 del presente disciplinare.

Almeno il 50% della sostanza secca della razione alimentare deve essere apportata da foraggi.

Qualora il latte sia destinato alla produzione di formaggio “Asiago” che si fregia della menzione “prodotto della montagna” è altresì vietata l'alimentazione con ogni tipo di insilati.



Il formaggio “Asiago”, sia nella tipologia “Fresco” che in quella “Stagionato”, viene prodotto con latte conforme alle disposizioni sanitarie vigenti in materia.

Il latte deve essere stoccato in caseificio a temperatura compresa fra i 4 e gli 11°C.

Il latte destinato alla produzione di formaggio “Asiago” “prodotto della montagna” può essere stoccato alle temperature determinate dalle condizioni ambientali naturali.

Il latte deve essere raccolto entro 36 ore dalla prima mungitura. Per la produzione del formaggio “Asiago” che si fregia della menzione “prodotto della montagna”, il latte deve essere raccolto entro il termine massimo di 48 ore dalla prima mungitura.

Il latte va avviato alla trasformazione entro 48 ore dall’entrata in caseificio.

Per la produzione del formaggio “Asiago Fresco” viene utilizzato latte, derivante da una o più mungiture consecutive, crudo, termizzato o pastorizzato secondo le vigenti normative.

Per la produzione di formaggio “Asiago Stagionato” viene utilizzato latte derivante da più mungiture consecutive parzialmente scremate per affioramento, o derivante da più mungiture consecutive di cui una parzialmente scremata per affioramento, o da una sola mungitura pure parzialmente scremata per affioramento. Può essere utilizzato latte crudo, o termizzato a 57/68°C o pastorizzato. Non sono consentiti ulteriori trattamenti al latte oltre quelli espressamente previsti nel presente disciplinare di produzione.

Il latte posto in lavorazione per la produzione di “Asiago Fresco” deve essere latte intero e la miscela in caldaia deve essere costituita da latte intero, fermenti lattici o latte-innesto, caglio bovino o coagulante vegetale ed eventualmente modeste quantità di cloruro di sodio. Durante la lavorazione possono essere inoltre aggiunte, per esigenze tecnologiche, delle quantità di acqua potabile.

Il latte posto in lavorazione per la produzione di “Asiago Stagionato” deve essere latte parzialmente scremato per affioramento e la miscela in caldaia deve essere costituita da latte parzialmente scremato, fermenti lattici o latte-innesto e/o siero-innesto, caglio bovino o coagulante vegetale ed eventualmente modeste quantità di cloruro di sodio.

L’uso del lisozima (E1105) è in ogni caso vietato nella produzione del formaggio “Asiago”.

Nella trasformazione del latte in “Asiago Fresco” sono rispettati i seguenti parametri tecnologici:

- temperatura di coagulazione: 35/40°C;
- taglio della cagliata a 15/25 minuti dall’addizione del caglio fino alla dimensione di noce/nocciola;
- temperatura di semicottura: 44°C +/- 2°C;
- pressatura per massimo 12 ore.

Nella trasformazione del latte in “Asiago Stagionato” sono rispettati i seguenti parametri tecnologici:

- temperatura di coagulazione: 33/37°C;
- taglio della cagliata a 15/30 minuti dall’addizione del caglio fino alla dimensione di nocciola o inferiore;
- temperatura di semicottura: 47°C +/- 6°C.

Gli sfridi o ritagli di cagliata di lavorazioni precedenti non sono utilizzabili nelle successive produzioni di formaggio “Asiago”.



Modalità di conservazione e stagionatura

La salatura, qualora non sia già stata ultimata in pasta, viene completata a secco o in salamoia a 20° +/- 4° Bé.

La stagionatura minima dell'“Asiago Fresco” è di giorni venti dalla data di produzione.

La stagionatura minima dell'“Asiago Stagionato” è di giorni novanta dalla data di produzione.

La stagionatura minima dell'“Asiago” che si fregia della menzione “prodotto della montagna” è di giorni novanta dall'ultimo giorno del mese di produzione per l'“Asiago Stagionato” e di giorni trenta dalla data di produzione per l'“Asiago Fresco”.

La stagionatura deve avvenire all'interno della zona di produzione stessa in magazzini aventi temperature non inferiori a 5°C.

Il formaggio “Asiago”, che utilizza la menzione “prodotto della montagna”, deve essere stagionato in aziende ubicate in territorio montano, in locali che possono avere condizioni di temperatura e umidità determinate dalle condizioni ambientali naturali.

Il formaggio “Asiago” prodotto in alpeggio (1° giugno – 30 settembre), sopra i 600 metri, può fregiarsi della menzione aggiuntiva “alpeggio” o “d'alpeggio”, “malga” o “di malga”.

Art. 6

Legame fra il prodotto e la zona di produzione

Numerosi sono gli elementi storici e tradizionali che radicano nel tempo e nel territorio il formaggio “Asiago” storicamente originario dell'altopiano di Asiago situato in provincia di Vicenza ai confini con la provincia di Trento. La produzione del formaggio “Asiago” risale all'anno mille ed è da allora proseguita agli inizi del millenovecento anche in un'area limitrofa all'altopiano di Asiago, che può essere compresa in un raggio di circa ottanta chilometri.

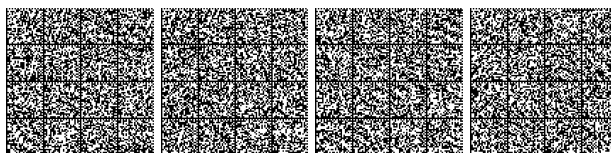
Trattasi di un'area circostante a quella storica dove gli allevatori dell'altopiano di Asiago, costretti a trasferirsi a seguito degli eventi bellici della prima guerra mondiale (1915-1918), trovarono le condizioni agronomiche, ambientali, climatiche idonee a sviluppare l'allevamento bovino e la tradizione casearia.

La zona di produzione del formaggio “Asiago” comprende un'area costituita dagli altipiani di Asiago, Lavarone, Vezzena e Folgaria, che rappresentano la zona originaria, dalle montagne trentine, da una fascia intermedia pedemontana formata dalle colline del Grappa, di Breganze, di Schio, di Valdagno e Chiampo, nonché da una fascia della pianura irrigua vicentina, padovana e trevigiana.

Nell'area di produzione, le condizioni climatiche e pedologiche sono omogenee per quanto riguarda sia il livello di piovosità che della temperatura. Sotto il profilo pedologico il terreno è sostanzialmente calcareo. In tutte le fasce altimetriche della zona è diffusa la coltura foraggera permanente, caratterizzata da essenze graminacee e leguminose naturali e la coltivazione di cereali (frumento, orzo, mais). Nella fascia altimetrica montana tutta la superficie agricola non boschiva è destinata a pascolo e prato pascolo.

Le razze bovine maggiormente presenti negli allevamenti dell'area sono quelle della Frisone Italiana, seguita dalla Bruna Alpina, dalla Rendena e dalla Pezzata Rossa.

Un elemento particolarmente importante è dato dal fattore umano. La caratteristica modalità di produzione, secondo metodi leali e costanti, è stata mantenuta intatta nel tempo attraverso la trasmissione dell'antica arte casearia locale e delle tecniche di trasformazione del latte in formaggio.



Art. 7

Organismo di controllo

In conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/1143, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, dall'organismo di controllo autorizzato.

Art. 8

Etichettatura

8.1 Identificazione e marchiatura

Tutte le forme di formaggio "Asiago" sono identificate a mezzo di placchette di caseina numerate e marchiate con fascere marchianti, detenute dal Consorzio di tutela incaricato e assegnate in uso a tutti gli aventi diritto, contenenti il seguente logo costitutivo della denominazione,



che costituisce parte integrante del presente disciplinare di produzione.

Tale logo rappresenta una forma di formaggio tagliata e mancante di uno spicchio; lo spicchio mancante, trasformato in una "A" stilizzata, è inserito parzialmente nella forma. L'altezza complessiva del logo apposto sulle forme di formaggio è di mm 100 per l'"Asiago Fresco" e di mm 80 per l'"Asiago Stagionato". Nelle fascere marchianti è inoltre inserita la sigla alfanumerica del caseificio produttore ed il nome della denominazione,

ASIAGO

ripetuto più volte e di altezza 25 mm per l'"Asiago Fresco" e di 20 mm per l'"Asiago Stagionato".

Tutti i contrassegni identificativi della DOP "Asiago" (placchetta di caseina e marchiatura di origine) devono sempre essere visibili nella forma intera. In nessun caso lo scalzo della forma intera può essere coperto da pellicole, nastri o serigrafie.

Le forme di "Asiago Stagionato" presentano inoltre, impressa sullo scalzo, una lettera alfabetica indicatrice del mese di produzione:

gennaio	B
febbraio	C



marzo	D
aprile	E
maggio	H
giugno	I
luglio	L
agosto	N
settembre	P
ottobre	S
novembre	T
dicembre	U

Fermi restando gli obblighi di tracciabilità ai sensi delle vigenti normative, le produzioni in forma non cilindrica devono essere munite dei seguenti contrassegni identificativi: placchetta di caseina, sigla alfanumerica del caseificio produttore, logo costitutivo della denominazione, nome della denominazione “ASIAGO” ripetuto più volte in sequenza, su almeno un lato dello scalzo o del piatto della forma. A tale proposito, il Consorzio di tutela fornisce in uso apposita strumentazione marchiante ai produttori aventi diritto.

Le forme di formaggio “Asiago” che si fregiano della menzione aggiuntiva “prodotto della montagna” si contraddistinguono mediante l’inserimento, nelle fascere marchianti indicate al precedente comma primo del presente articolo, e per una sola volta, delle parole “prodotto della montagna”.

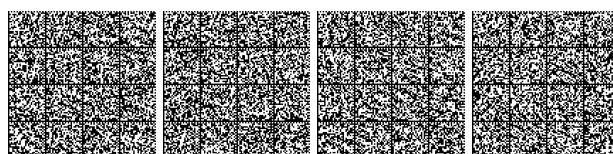
Inoltre, al termine del periodo minimo di stagionatura, le citate forme sono ulteriormente identificate da una marchiatura a fuoco, apposta sullo scalzo, realizzata con strumenti di proprietà del Consorzio di tutela incaricato e assegnati in uso ai caseifici aventi diritto, e riportante il seguente emblema:



8.2. Presentazione e confezionamento

Le forme intere di formaggio “Asiago” possono essere porzionate e preconfezionate nelle varie pezzature (quarti di forma, tranci, fettine, ecc.) con la crosta. È in ogni caso consentito confezionare in porzioni il centro della forma purché il suo peso totale non superi il 10% del peso della forma stessa. Queste porzioni dovranno comunque avere la crosta del piatto.

Il confezionamento nelle varie pezzature (cubetti, grattugia, fettine, tranci, forma intera compresa, ecc.) qualora le operazioni di porzionamento comportino la raschiatura e/o asportazione della crosta, rendendo così



invisibile la marchiatura di origine, deve avvenire con modalità che consentano di garantire la rintracciabilità del prodotto.

Il formaggio “Asiago” prodotto con latte proveniente da stalle site in territorio montano, trasformato in caseifici ubicati in zona montana e stagionato in zona montana, che gode della menzione “prodotto della montagna” si può fregiare nelle indicazioni commerciali e/o in etichetta della menzione aggiuntiva “prodotto della montagna”.

Nelle indicazioni commerciali e /o in etichetta si possono riportare le seguenti indicazioni:

Il formaggio “Asiago Fresco” può riportare in alternativa, l’indicazione “Asiago pressato”.

Il formaggio “Asiago Fresco”, con stagionatura superiore a 40 giorni, può riportare in alternativa, l’indicazione “Asiago Fresco riserva”.

Il formaggio “Asiago Stagionato” può riportare in alternativa, l’indicazione “Asiago d’alleva”.

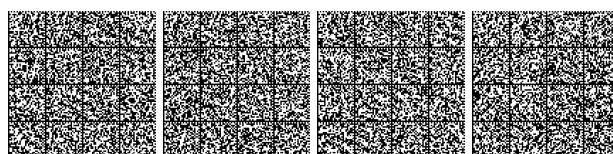
Il formaggio “Asiago Stagionato”, con stagionatura superiore a 4 mesi e fino a 10 mesi, può riportare in alternativa, l’indicazione “Asiago mezzano” o “Asiago Stagionato mezzano”.

Il formaggio “Asiago Stagionato”, con stagionatura superiore a 10 mesi e fino a 15 mesi, può riportare in alternativa, l’indicazione “Asiago vecchio” o “Asiago Stagionato vecchio”.

Il formaggio “Asiago Stagionato”, con stagionatura superiore a 15 mesi, può riportare in alternativa, l’indicazione “Asiago stravecchio” o “Asiago Stagionato stravecchio”.

Eventuali etichette, timbri, serigrafie, ecc., riportanti indicazioni aziendali devono essere conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso devono sempre consentire la completa leggibilità dei contrassegni costitutivi della DOP “Asiago” (marchiatura a mezzo fascere) e delle placchette di caseina identificative delle forme di formaggio “Asiago”.

Sul piatto della forma possono essere apposte pellicole coprenti o serigrafie riportanti indicazioni aziendali, purché conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. Tali pellicole o serigrafie non possono coprire la placchetta di caseina e devono comunque sempre riportare la denominazione “ASIAGO”, affiancata dal logo europeo identificativo dei prodotti a Denominazione di Origine Protetta, al fine di garantire una corretta informazione ai consumatori.



Documento Unico

‘Asiago’

1. Denominazione/denominazioni

‘Asiago’

2. Tipo di indicazione geografica☒ DOP☐ IGP**3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata**

Italia

4. Descrizione del prodotto agricolo**4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143**

0406 - Formaggi e latticini

4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato

La denominazione di origine protetta (DOP) “Asiago” è riservata al formaggio prodotto esclusivamente con latte vaccino, distinto in due diverse tipologie di formaggio: “Asiago Fresco” (altrimenti detto “Asiago pressato”), formaggio a pasta semicotta e “Asiago Stagionato” (altrimenti detto “Asiago d’alleva”) formaggio a pasta semicotta o cotta, le cui caratteristiche vengono di seguito indicate.

Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio “Asiago Fresco” al periodo minimo di maturazione.

Specifiche	Tolleranze
------------	------------

a) visive/organolettiche:

-pasta di colore bianco o leggermente paglierino

- occhiatura marcata ed irregolare

- sapore delicato e gradevole

- crosta sottile ed elastica



b) chimiche:

- umidità	39,50%	+/- 4,50
- proteine	24,00%	+/- 3,50
- grasso	30,00%	+/- 4,00
- cloruro di sodio	1,70%	+/- 1,00
-grasso sul secco	non inferiore a 44%	Nessuna

c) fisiche:

-scalzo	diritto o leggermente convesso
-facce	piane o quasi piane
- peso	da 11 a 15 kg
- altezza	da 11 a 15 cm
- diametro	da 30 a 40 cm

Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio “Asiago Stagionato” al periodo minimo di maturazione.

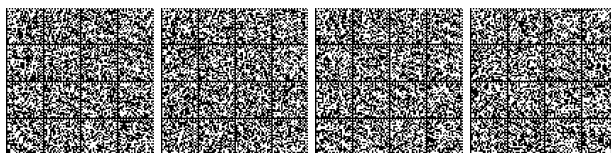
Specifiche	Tolleranze
------------	------------

a) visive/organolettiche:

- pasta di colore paglierino o leggermente paglierino
- occhiatura di piccola e media grandezza
- sapore dolce e leggermente saporito - fragrante (“vecchio”)
- crosta liscia e regolare

b) chimiche:

-umidità	34,50%	+/- 4,00
- proteine	28,00%	+/- 4,00
- grasso	31,00%	+/- 4,50
- cloruro di sodio	2,40%	+/- 1,00
-grasso sul secco	non inferiore a 34%	Nessuna



c) fisiche:

-scalzo	diritto o quasi diritto
-facce	piane o quasi piane
-peso	da 8 a 12 kg
- altezza	da 9 a 12 cm
- diametro	da 30 a 36 cm

Sia per l'“Asiago Fresco” che per l'“Asiago Stagionato”, al fine di limitare gli scarti di lavorazione e fatto salvo il rispetto delle specifiche visive/organolettiche e chimiche e i requisiti di peso sopracitati, è ammessa, per il prodotto destinato esclusivamente al confezionamento (affettamento, cubettatura, grattugia) o a lavorazioni in prodotti composti, elaborati o trasformati, la produzione di formaggio “Asiago” in forma diversa da quella cilindrica. Date le caratteristiche specifiche di destinazione d'uso, tali forme possono raggiungere il peso di kg. 16.

Affinché non vada perduta parte della storicità e della tradizione del formaggio Asiago, viene data la possibilità di produrre l'“Asiago Storico” sia nella tipologia fresco che stagionato. Fermo restando le caratteristiche sopra menzionate, previa autorizzazione consortile, il peso e le dimensioni dell'“Asiago Storico” possono eccedere il limite massimo previsto nel presente articolo, anche in funzione di tutela e promozione del patrimonio storico-culturale, utilizzato in particolare in occasione di sagre ed esposizioni locali.

Le forme di formaggio possono essere trattate in superficie con sostanze consentite dalle vigenti normative.

Il trattamento superficiale delle forme deve in ogni caso consentire la leggibilità della placchetta di caseina identificativa della forma, del logo della denominazione e della marchiatura di origine “ASIAGO” impressa sullo scalzo.

È vietato il trattamento superficiale con sostanze coloranti e antimuffa per le forme di “Asiago” che si fregiano della menzione aggiuntiva “prodotto della montagna”.

4.3. Deroghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta)

Il bestiame il cui latte è destinato alla trasformazione in formaggio «Asiago» non deve essere alimentato con i foraggi ed i mangimi di seguito indicati:

FORAGGI: erbai di colza, ravizzone, senape, fieno greco;

foglie di piante da frutto, foglie e colletti di bietola;

erba silo di trifoglio, di pisello, sottoprodotti insilati;

frutta e relativi sottoprodotti della lavorazione industriale freschi e conservati umidi;



ortaggi e relativi sottoprodotti freschi e conservati umidi;

sottoprodotti delle industrie di fermentazione freschi e conservati umidi (trebbie di birra, distilleria, vinacce ecc.);

sottoprodotti dell'industria saccarifera: polpe di bietole da zucchero fresche ed insilate;

sottoprodotti dell'industria di macellazione e dell'allevamento: residui vari, tal quali o associati ad altri foraggi.

MANGIMI:

farine di carne, pesce e di penne;

farine di panelli di ravizzone, semi di agrumi, vinaccioli;

ortaggi e frutta essiccati;

sottoprodotti essiccati della lavorazione industriale di ortaggi e frutta (bucce di piselli e di fagioli, carciofi, castagne, pastazzo, sanse, vinaccioli, fecce, vinacce);

sottoprodotti dell'industria saccarifera: concentrato proteico del melasso, borlande varie, polpe borlandate essiccate ed altri;

sottoprodotti essiccati dell'industria di fermentazione: borlande, residui di fermentazione ed altri; urea, urea-fosfato, biureto (ad uso zootecnico);

cotone.

Almeno il 50 % della razione alimentare in sostanza secca deve essere prodotta all'interno della zona geografica.

Almeno il 50 % della sostanza secca della razione alimentare deve essere apportata da foraggi.

La percentuale minima del 50 % della razione alimentare in sostanza secca prodotta all'interno della zona geografica viene soddisfatta da erba, fieno, erbai vari prodotti nella area geografica delimitata e rappresentano la quota di razione legata alla fibra digeribile, grossolanamente definita con il termine foraggio (erba, fieno, pascolo ecc.) che incide in modo rilevante sulle caratteristiche chimiche, sensoriali e organolettiche del latte e quindi del prodotto finito. L'areale geografico di produzione del formaggio Asiago, soprattutto nelle zone montate o collinari non è particolarmente vocato per la produzione di cereali (mais, frumento, orzo) o di oleaginose (soia) essendo principalmente caratterizzato da prati stabili/pascolo.

Le aziende della filiera produttiva del formaggio Asiago sono altamente specializzate nella produzione del latte con animali di alta genealogia che hanno bisogno di una razione alimentare bilanciata, composta non solo di foraggi ma anche di mangimi e concentrati per sostenere produzioni di qualità e anche per il benessere stesso degli animali in produzione.

Si rende necessario quindi integrare le razioni alimentari con l'impiego di concentrati e mangimi complementari provenienti da fuori zona delimitata.



Tali alimenti hanno un'elevata velocità di assunzione e rappresentano la quota di energia e proteina prontamente disponibile per le normali funzioni ruminali delle bovine. Essendo il loro ruolo limitato ad una funzione fisiologica di supporto alle suddette funzioni, l'incidenza sulle caratteristiche organolettiche del latte è pressoché nulla.

Qualora il latte sia destinato alla produzione di formaggio «Asiago» che si fregia della menzione «prodotto della montagna» è altresì vietata l'alimentazione con ogni tipo di insilati.

Viene utilizzato latte di vacca crudo o termizzato o pastorizzato.

4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

La zona di allevamento dei bovini, di produzione e di stagionatura del formaggio «Asiago» devono avvenire nell'area geografica di produzione delimitata al punto 5.

4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Le forme intere di formaggio «Asiago» possono essere porzionate e preconfezionate nelle varie pezzature (quarti di forma, tranci, fettine ecc.) con la crosta. È in ogni caso consentito confezionare in porzioni il centro della forma purché il suo peso totale non superi il 10 % del peso della forma stessa. Queste porzioni dovranno comunque avere la crosta del piatto.

Il confezionamento nelle varie pezzature (cubetti, grattugia, fettine, tranci, forma intera compresa ecc.) qualora le operazioni di porzionamento comportino la raschiatura e/o asportazione della crosta, rendendo così invisibile la marchiatura di origine, deve avvenire con modalità che consentano di garantire la rintracciabilità del prodotto.

4.6. Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato

Tutte le forme di formaggio «Asiago» sono identificate a mezzo di placchette di caseina non marchiate con fascere marchianti, detenute dal Consorzio di tutela incaricato e assegnate agli aventi diritto, contenenti il seguente logo costitutivo della denominazione.



Tale logo rappresenta una forma di formaggio tagliata e mancante di uno spicchio; lo spicchio mancante, trasformato in una «A» stilizzata, è inserito parzialmente nella forma. L'altezza complessiva del logo apposto sulle forme di formaggio è di mm 100 per l'«Asiago Fresco» e di mm 80 per l'«Asiago Stagionato». Nelle fascere marchianti è inoltre inserita la sigla alfanumerica del caseificio produttore ed il nome della denominazione,



ASIAGO

ripetuto più volte e di altezza 25 mm per l'“Asiago Fresco” e di 20 mm per l'“Asiago Stagionato”.

Tutti i contrassegni identificativi della DOP “Asiago” (placchetta di caseina e marchiatura di origine) devono sempre essere visibili nella forma intera. In nessun caso lo scalzo della forma intera può essere coperto da pellicole, nastri o serigrafie.

Le forme di “Asiago Stagionato” presentano inoltre, impressa sullo scalzo, una lettera alfabetica indicatrice del mese di produzione.

Fermi restando gli obblighi di tracciabilità ai sensi delle vigenti normative, le produzioni in forma non cilindrica devono essere munite dei seguenti contrassegni identificativi: placchetta di caseina, sigla alfanumerica del caseificio produttore, logo costitutivo della denominazione, nome della denominazione “ASIAGO” ripetuto più volte in sequenza, su almeno un lato dello scalzo o del piatto della forma. A tale proposito, il Consorzio di tutela fornisce in uso apposita strumentazione marchiante ai produttori aventi diritto.

Le forme di formaggio “Asiago” che si fregiano della menzione aggiuntiva “prodotto della montagna” si contraddistinguono mediante l'inserimento, nelle fascere marchianti indicate al precedente comma primo del presente articolo, e per una sola volta, delle parole “prodotto della montagna”.

Inoltre, al termine del periodo minimo di stagionatura, le citate forme sono ulteriormente identificate da una marchiatura a fuoco, apposta sullo scalzo, realizzata con strumenti di proprietà del Consorzio di tutela incaricato e assegnati in uso ai caseifici aventi diritto, e riportante il seguente emblema:



Nelle indicazioni commerciali e /o in etichetta si possono riportare le seguenti indicazioni:

Il formaggio “Asiago Fresco” può riportare in alternativa, l'indicazione “Asiago pressato”.

Il formaggio “Asiago Fresco”, con stagionatura superiore a 40 giorni, può riportare in alternativa, l'indicazione “Asiago Fresco riserva”.



Il formaggio “Asiago Stagionato” può riportare in alternativa, l’indicazione “Asiago d’al-levo”.

Il formaggio “Asiago Stagionato”, con stagionatura superiore a 4 mesi e fino a 10 mesi, può riportare in alternativa, l’indicazione “Asiago mezzano” o “Asiago Stagionato mezzano”.

Il formaggio “Asiago Stagionato”, con stagionatura superiore a 10 mesi e fino a 15 mesi, può riportare in alternativa, l’indicazione “Asiago vecchio” o “Asiago Stagionato vecchio”.

Il formaggio “Asiago Stagionato”, con stagionatura superiore a 15 mesi, può riportare in alternativa, l’indicazione “Asiago stravecchio” o “Asiago Stagionato stravecchio”.

Eventuali etichette, timbri, serigrafie, ecc., riportanti indicazioni aziendali devono essere conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso devono sempre consentire la completa leggibilità dei contrassegni costitutivi della DOP “Asiago” (marchiatura a mezzo fascere) e delle placchette di caseina identificative delle forme di formaggio “Asiago”.

Sul piatto della forma possono essere apposte pellicole coprenti o serigrafie riportanti indicazioni aziendali, purché conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. Tali pellicole o serigrafie non possono coprire la placchetta di caseina e devono comunque sempre riportare la denominazione “ASIAGO”, affiancata dal logo europeo identificativo dei prodotti a Denominazione di Origine Protetta, al fine di garantire una corretta informazione ai consumatori.

5. Delimitazione concisa della zona geografica

Il formaggio «Asiago» si produce con latte di allevamenti bovini ubicati all’interno della zona delimitata ed in caseifici ubicati all’interno della zona stessa che di seguito si precisa: provincia di Vicenza: tutto il territorio; provincia di Trento: tutto il territorio; provincia di Padova: il territorio dei comuni di Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gù, Grantorto, Gazzo, Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Campodoro, Mestrino, Veggiano, Cervarese S. Croce, Rovolon, Cittadella e Fontaniva; provincia di Treviso: il territorio così delimitato: prendendo come punto di riferimento il paese di Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, il limite segue la strada Rossano – Castelfranco Veneto fino al suo incrocio con la strada regionale n. 53 «Postumia». Esso costeggia tale strada, attraversa la tangenziale sud di Treviso, fino alla sua intersezione con l’autostrada di Alemagna. Il limite prosegue a nord lungo il tracciato di detta autostrada fino al fiume Piave. Piega quindi ad ovest lungo la riva destra di detto fiume fino al confine della provincia di Treviso con quella di Belluno. Da questo punto il limite si identifica con il confine della provincia di Treviso fino al punto di incontro di questo con il confine della provincia di Vicenza. Le zone di produzione sopraindicate che sono situate ad un’altitudine non inferiore ai 600 metri, vengono identificate come territorio montano.

6. Legame con la zona geografica

Sintesi del legame

Numerosi sono gli elementi storici e tradizionali che radicano nel tempo e nel territorio il formaggio “Asiago” storicamente originario dell’altopiano di Asiago situato in provincia di Vicenza ai confini con la provincia di Trento. La produzione del



formaggio “Asiago” risale all’anno mille ed è da allora proseguita agli inizi del mil-
lenovecento anche in un’area limitrofa all’altopiano di Asiago, che può essere com-
presa in un raggio di circa ottanta chilometri.

Trattasi di un’area circostante a quella storica dove gli allevatori dell’altopiano di
Asiago, costretti a trasferirsi a seguito degli eventi bellici della prima guerra mon-
diale (1915-1918), trovarono le condizioni agronomiche, ambientali, climatiche
idonee a sviluppare l’allevamento bovino e la tradizione casearia.

La zona di produzione del formaggio “Asiago” comprende un’area costituita dagli
altopiani di Asiago, Lavarone, Vezzena e Folgaria, che rappresentano la zona ori-
ginaria, dalle montagne trentine, da una fascia intermedia pedemontana formata
dalle colline del Grappa, di Breganze, di Schio, di Valdagno e Chiampo, nonché da
una fascia della pianura irrigua vicentina, padovana e trevigiana.

Nell’area di produzione, le condizioni climatiche e pedologiche sono omogenee per
quanto riguarda sia il livello di piovosità che della temperatura. Sotto il profilo pe-
dologico il terreno è sostanzialmente calcareo. In tutte le fasce altimetriche della
zona è diffusa la coltura foraggera permanente, caratterizzata da essenze gramina-
cee e leguminose naturali e la coltivazione di cereali (frumento, orzo, mais). Nella
fascia altimetrica montana tutta la superficie agricola non boschiva è destinata a
pascolo e prato pascolo.

Le razze bovine maggiormente presenti negli allevamenti dell’area sono quelle
della Frisone Italiana, seguita dalla Bruna Alpina, dalla Rendena e dalla Pezzata
Rossa.

Un elemento particolarmente importante è dato dal fattore umano. La caratteristica
modalità di produzione, secondo metodi leali e costanti, è stata mantenuta intatta
nel tempo attraverso la trasmissione dell’antica arte casearia locale e delle tecniche
di trasformazione del latte in formaggio.

26A05061



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 27 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sky Coop società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'articolo 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Sky Coop società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 1.757,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 1.380.269,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.455.120,00;

Considerato che in data 15 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'articolo 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Sky Coop società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 12112170969), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Lisa Scandali, nata ad Ancona (AN) l'8 novembre 1985 (codice fiscale SCNL-SI85S48A271G), domiciliata in Bologna (BO), via del Porto n. 28.

Art. 2.

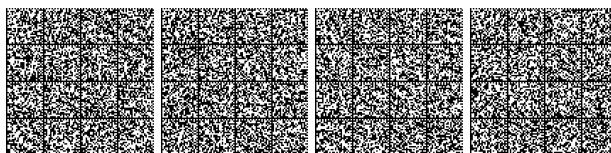
1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A05131



DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ginestra sociale cooperativa sociale in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ginestra società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2021, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 551.233,00, si riscontra una massa debitoria di euro 703.896,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 177.340,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dalla presenza di decreti ingiuntivi posti in essere da banche e soci lavoratori;

Considerato che in data 22 dicembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Ginestra sociale cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 03812040610), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Salvatore Cerra, nato a Lamezia Terme (CZ) il 3 febbraio 1979 (codice fiscale CRR-SVT79B03M208Q), domiciliato in Roma, via Gomenizza n. 42.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO



DECRETO 23 settembre 2026.

Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.20).

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile», e, in particolare, l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 6 novembre 2013, Supplemento ordinario n. 76), da ultimo modificato con decreto ministeriale 20 maggio 2026 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 121 del 27 maggio 2026), recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Visto il decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122, recante «Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 122 del 2026, ove si dispone l'aggiornamento delle specifiche tecniche per la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva per adeguare le specifiche medesime a quanto previsto dall'art. 21-sexies, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come introdotto dal medesimo decreto legislativo n. 122 del 2026, e il successivo comma 4, ove si prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy sancisce con proprio provvedimento l'operatività del sistema di accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del ridetto decreto legislativo n. 122 del 2026;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 al n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy al dott. Giulio Mario Donato, a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle specifiche

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 20 maggio 2026, elencate nell'allegato A al presente decreto.

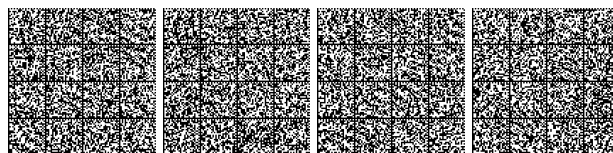
2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data individuata con il provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122.

3. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all'esito delle modifiche è eseguita sul sito internet istituzionale dell'amministrazione, www.mimit.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito internet del Ministero.

Roma, 23 settembre 2026

Il direttore generale: DONATO



SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 7.20

Dalla data di efficacia indicata nel decreto ministeriale di approvazione della corrente versione 7.20 delle specifiche tecniche ministeriali, il sistema informatico del registro delle imprese consente l'acquisizione delle pratiche telematiche redatte con la versione di specifiche tecniche antecedente fino ad un massimo di 60 giorni di calendario. Superato tale termine le pratiche telematiche predisposte con strumenti che non supportano la corrente versione 7.20, vengono respinte.

Le variazioni riguardano:

- a) Aggiornamento Tabella DOC;
- b) Aggiornamento controlli automatici applicati in fase di spedizione della pratica contenente il modulo TE;
- c) Aggiornamento "appunto 1685/A - istruzioni modulo TE";
- d) Nuovo tracciato xsd per dichiarazione di titolare effettivo controinteressato all'accesso;
- e) Nuovi controlli automatici applicati al tracciato xml.

A) AGGIORNAMENTO TABELLA DOC - TIPO DOCUMENTO

TABELLA DECODIFICA	
CODICE	DESCRIZIONE
DCE	DICHIARAZIONE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
DSC	DOC. SUPPORTO CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

B) AGGIORNAMENTO CONTROLLI AUTOMATICI IN FASE DI SPEDIZIONE DELLA PRATICA DI TITOLARE EFFETTIVO

Si descrivono di seguito le regole utilizzate per controllare la correttezza, coerenza e completezza di una pratica di Titolare Effettivo. Le regole descritte sono conformi ai vincoli tecnico-strutturali indicati nelle specifiche tecniche Fedra, alle specifiche tecniche descritte nell'allegato B95 e introducono ulteriori controlli.

I controlli per ciascun campo e/o modello sono effettuati all'atto della spedizione della pratica dai sistemi di trasmissione delle Camere di Commercio.

A seguito dei controlli qualora la pratica presenti uno o più errori, la spedizione non andrà a buon fine e il sistema ne darà informativa al mittente.

Per tutte le pratiche di Titolare Effettivo (modulo TE) si applicano i seguenti controlli:



- A) la pratica deve utilizzare specifiche di modulistica vigenti (compresi i periodi di convivenza di due serie di specifiche diverse, di volta in volta comunicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy);
- B) la pratica deve rispettare i vincoli tecnico-strutturali, descritti nelle specifiche Fedra versione 7.20 e successive;
- C) la pratica deve rispettare le specifiche tecniche descritte nell'allegato B-95 versione 7.20 e successive;
- D) le date devono essere scritte nel seguente formato ggmmaaaa (2 cifre per il giorno, seguite da 2 cifre per il mese, seguite da 4 cifre per l'anno). Le date devono essere posteriori al 1899. Non è possibile inserire date successive a quella della spedizione della pratica telematica;
- E) i codici fiscali devono essere formalmente corretti e congruenti con il check digit; per le persone fisiche devono essere congruenti con cognome, nome, sesso e data di nascita dichiarati;
- F) i campi devono rispettare la lunghezza prevista nel tracciato dati dell'allegato B-95;
- G) se nella coordinata [D 65 50] il valore inserito coincide con "T", il numero rea non deve essere presente nel "record di coda" del file-pratica;
- H) la pratica può contenere esclusivamente allegati in formato XML o PDF in caso di coordinata [D 3 250] valorizzato con CTR, altrimenti vietato;
- I) in caso di valore CTR in corrispondenza di almeno un'occorrenza della coordinata [D 3 250], deve essere presente il nome e-mail certificata riferibile al Titolare Effettivo nelle coordinata [D 3 210];
- J) nel caso di comunicazione del mandato fiduciario (valore coordinata [D 65 50] = M), il titolare effettivo in qualità di fiduciario (da indicare, normalmente, nel riqu. 3) non deve essere indicato: non è quindi possibile inserire nella coordinata [D 3 250] il requisito "FDU - FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE" o "FDA - TITOLARE EFFETTIVO DI FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE";
- K) nel caso di imprese dotate di personalità giuridica:
 - 1. che risultano essere iscritte nel registro delle imprese con una delle seguenti forme giuridiche (censite nella "tabella FGO" delle specifiche tecniche e versioni precedenti):
 - RR - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO;
 - RS - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA;
 - SL - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA;
 - SR - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA;
 - SU - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON UNICO SOCIO;

e

- 2. che dichiarano - per le persone fisiche individuate quale titolare effettivo - il requisito "TPD - PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE" censito nella "tabella RTE" delle specifiche tecniche;

allora, la persona fisica DEVE:

- I. essere presente nell'elenco soci dell'impresa dotata di personalità giuridica per la quale si sta effettuando l'adempimento in una singola quota o più quote

e



- II. la somma dei valori nominali di tali quote deve essere superiore al 25% del capitale sociale sottoscritto.
- L) in caso di soggetto indicato come titolare effettivo con cittadinanza estera (valore coordinata [D 3 60] ≠ I) e residenza in Italia (valore coordinate [D 3 120 = R] e [D 3 130 = I], allora DEVE essere indicato il codice fiscale (valore coordinata [D 3 10]);
- M) la forma giuridica dei soggetti per i quali si effettua l'adempimento di comunicazione della titolarità effettiva deve rientrare in almeno una delle seguenti macro tipologie (ad esclusione dei trust e istituti giuridici affini):
- società a responsabilità limitata;
 - società per azioni;
 - società in accomandita per azioni;
 - società cooperative;
 - persone giuridiche private (tra cui associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato).
- N) in caso di valorizzazione del campo [D 65 50] con il valore
- "I", allora il tipo dichiarazione del campo [D 65 120] deve essere "S";
 - "P", allora il tipo dichiarazione del campo [D 65 120] deve essere "U";
 - "T" o "M", allora il tipo dichiarazione del campo [D 65 120] deve essere "Z";
- O) i codici requisito utilizzabili all'interno del campo [D 3 250] in base al tipo di soggetto o istituto dichiarato nel campo [D 65 50] devono rispettare le combinazioni sotto riportate:

Tipo di requisito [D 3 250] = esistenza in tabella CTE	Tipo soggetto o istituto [D 65 50]			
	I	P	T	M
CSA	-	-	ammesso	ammesso
FDA	-	-	ammesso	-
GUA	-	-	ammesso	ammesso
DDA	-	-	ammesso	ammesso
BNA	-	-	ammesso	ammesso
TFA	-	-	ammesso	ammesso
CST	-	-	ammesso	ammesso
FDU	-	-	ammesso	-
GUR	-	-	ammesso	ammesso
DDF	-	-	ammesso	ammesso
BNC	-	-	ammesso	ammesso
TFC	-	-	ammesso	ammesso
BNP	-	ammesso	-	-
FND	-	ammesso	-	-
TRA	ammesso	ammesso	-	-
TPD	ammesso	-	-	-
TPI	ammesso	-	-	-
TCM	ammesso	-	-	-
TCE	ammesso	-	-	-
TVC	ammesso	-	-	-
CTR	ammesso	ammesso	ammesso	ammesso

- P) in caso di valore "I" o "P" nel campo [D 65 50], il codice requisito da indicare nel campo [D 3 250] deve rispettare il seguente vincolo: qualora almeno uno dei titolari effettivi dichiarati utilizzi il codice requisito "TRA", possono essere indicati nella comunicazione, complessivamente, solo titolari effettivi con il codice requisito "TRA" e/o "CTR";



- Q) il valore data inserito nel campo "data evento" [D 65 150] NON DEVE:
- essere successivo alla data di invio della comunicazione TE;
 - essere antecedente, in caso di [D 65 110] = V, alla data di avvio della c.d. "Campagna di comunicazione TE" stabilita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con apposito provvedimento;
- R) in caso di valorizzazione del campo [D 3 50] con una data di nascita che, alla data di spedizione della pratica telematica, risulta essere inferiore a 18 anni, allora è necessario valorizzare la coordinata [D 3 250] con almeno un'occorrenza contenente il valore CTR;
- S) in caso di valore CTR in corrispondenza di almeno un'occorrenza della coordinata [D 3 250] e valorizzazione del campo [D 3 60] con una data di nascita che, alla data di spedizione della pratica telematica, risulta essere superiore o uguale a 18 anni, allora è obbligatorio allegare il file xml con valore "TipoDocumento" (coordinata [O 1 20] del Modulo RP) uguale a "DCE"; ulteriori file sono permessi - in formato pdf - solo se presente il precedente file xml e devono avere "TipoDocumento" (coordinata [O 1 20] del Modulo RP) uguale a "DSC";
- T) è ammessa l'allegazione di un solo "TipoDocumento" uguale a "DCE" per ogni singolo titolare effettivo con valore CTR della coordinata [D 3 250];
- U) il nome del file (coordinata [O 1 10] del Modulo RP) con codice documento "DCE" deve essere formato da una serie di 7 numeri. Il nome file deve essere unico nella pratica;
- V) il nome del file (coordinata [O 1 10] del Modulo RP) con codice documento "DSC", ove presente, deve iniziare con il nome del corrispondente file xml (privo di estensioni) con tipo doc "DCE" allegato alla pratica, seguito da carattere "-". In assenza di questa corrispondenza, il file pdf è vietato.

Per quanto riguarda la Comunicazione Unica, si applicano i seguenti controlli:

- le pratiche di Titolare Effettivo rientrano tra gli adempimenti di sola modifica della posizione e pertanto l'adempimento deve essere di variazione (codice 04);
- come ente destinatario della Comunicazione Unica deve essere indicato esclusivamente il Registro delle Imprese;
- il dichiarante della Comunica dovrà avere la qualifica:
 - in caso di impresa dotata di personalità giuridica (Tipo soggetto = I): "LEGALE RAPPRESENTANTE", "AMMINISTRATORE", "LIQUIDATORE", "COMMISSARIO GIUDIZIARIO" o "ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA";
 - in caso di persona giuridica privata (Tipo soggetto = P): "LEGALE RAPPRESENTANTE", "AMMINISTRATORE", "LIQUIDATORE" o "ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA";
 - in caso di trust (Tipo soggetto = T): "ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA";
 - in caso di mandato fiduciario (Tipo soggetto = M): "ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA";

C) AGGIORNAMENTO APPUNTO N. 1685/A – ISTRUZIONI MODULO TE"

MODULO TE

Comunicazione o conferma della titolarità effettiva

AVVERTENZE GENERALI

Soggetti utilizzatori del modulo

Tutti i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese, persone giuridiche private (di seguito PGP), trust e istituti affini (ivi inclusi i mandati fiduciari) per l'iscrizione nella sezione autonoma o nella sezione speciale del R.I.



Nelle indicazioni riportate nel presente modulo, dove si parla genericamente di “persona” deve intendersi persona fisica o giuridica.

Per le imprese, si riporta di seguito l’elenco delle cariche di tipo amministrativo dei soggetti obbligati alla comunicazione:

CODICE DESCRIZIONE

AMD	AMMINISTRATORE DELEGATO
AMG	AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
AGM	AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO DI CUI AL D.LGS 159/2011
AMM	AMMINISTRATORE
AMP	AMMINISTRATORE PROVVISORIO
AMS	AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
AUN	AMMINISTRATORE UNICO
CGE	CONSIGLIERE DI GESTIONE
CM	COMMISSARIO MINISTERIALE
CMS	COMMISSARIO STRAORDINARIO
COD	CONSIGLIERE DELEGATO
COL	COMMISSARIO LIQUIDATORE
CON	CONSIGLIERE
COV	COMMISSARIO GOVERNATIVO
COZ	COMMISSARIO GIUDIZIALE
DLR	DESIGNATO COME RAPPRESENT. DELLA SOC. AMMINISTRATRICE
LER	LEGALE RAPPRESENTANTE
LI	LIQUIDATORE
LRC	LEGALE RAPPRESENTANTE CONGIUNTAMENTE
LRD	LEGALE RAPPRESENTANTE DISGIUNTAMENTE
LRL	LEGALE RAPPRESENTANTE CON LIMITAZIONI
MCD	MEMBRO COMITATO DIRETTIVO
MCE	MEMBRO COMITATO ESECUTIVO
MCG	MEMBRO COMITATO DI GESTIONE
MGD	MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO
OAS	ACCOMANDATARIO DI SAPA
PCA	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
PCD	PRESIDENTE COMITATO DIRETTIVO
PCE	PRESIDENTE COMITATO ESECUTIVO
PGD	PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO
PGS	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
PRE	PRESIDENTE
VIC	VICE PRESIDENTE
VPA	VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Di seguito si riportano le cariche che compongono l’organo di controllo che possono provvedere alla comunicazione laddove non venga effettuata dagli amministratori:

PCS	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
PCV	PRESIDENTE CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
SIE	SINDACO
SIP	SINDACO PROTEMPORE
SIS	SINDACO SUPPLENTE.

Finalità del modulo

Il modulo va utilizzato singolarmente. Non può essere allegato a nessuno dei moduli esistenti.



Il modulo viene inviato alla sola Camera di Commercio competente. Non è ammesso l'invio contestuale ad altri enti destinatari.

Ufficio competente alla ricezione del modulo

In caso di comunicazione o conferma dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese, PGP, trust e istituti affini l'ufficio competente è quello della camera di commercio titolare del dato ossia ove l'impresa e la PGP hanno la propria sede legale oppure, nel caso di trust, nella provincia in cui è stato costituito. Solo in caso di trust (o istituto assimilato) residente in Italia, ma costituito all'estero, la Camera di Commercio competente è quella di compensazione (Roma).

Solo in caso di mandato fiduciario la provincia di competenza è quella della sede della società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento.

Avvertenze per i singoli riquadri

Il modulo informatico si compone in una unica sezione principale "ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE" suddivisa in tre riquadri: PGP - INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE, TRUST - INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE, TITOLARE EFFETTIVO.

La sezione individua automaticamente i riquadri che devono essere obbligatoriamente compilati.

A/ ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE

Vanno indicati la provincia, il codice fiscale e la tipologia di soggetto o istituto per il quale si sta effettuando la comunicazione indicando nell'apposito campo se si tratta di impresa, PGP, trust o istituto affine (in quest'ultimo caso, il mandato fiduciario).

Solo in caso di PGP per la quale non esistono iscrizioni nel R.I. o nel REA e di trust, è obbligatorio indicare anche la denominazione del soggetto.

Per tutte le PGP deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata.

Deve essere obbligatoriamente indicata la tipologia di denuncia se COMUNICAZIONE, VARIAZIONE oppure CONFERMA. La pratica di VARIAZIONE e/o CONFERMA può essere presentata soltanto una volta effettuata la prima COMUNICAZIONE. Solo in caso di tipo denuncia = CONFERMA è vietata la compilazione dei riquadri successivi.

Deve essere obbligatoriamente valorizzato il campo "tipo dichiarazione" con il corrispettivo codice presente in tabella.

Per tutti i soggetti tenuti alla comunicazione, soltanto in caso di adempimento di variazione, il campo "data evento" deve essere obbligatoriamente valorizzato con la data dell'evento che ha comportato la modifica della titolarità effettiva.

Inoltre, per le PGP, anche per le nuove comunicazioni, il campo "data evento" deve essere obbligatoriamente valorizzato indicando la data dell'evento coincidente con l'iscrizione nel Registro competente.

In caso di comunicazione del mandato fiduciario il codice fiscale deve corrispondere a quello della società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento. Devono essere inoltre indicati gli estremi del mandato fiduciario, ossia il numero o codice assegnato al mandato dalla società fiduciaria ai sensi dell'art. 15, comma 1, del DM 16 gennaio 1995, oggetto di comunicazione. È possibile comunicare un solo mandato fiduciario per pratica.

1/ PGP - INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE

Il riquadro è previsto solo per le PGP che non sono iscritte nel R.I. o nel REA.

Va indicata obbligatoriamente la sede legale con tutti gli estremi identificativi della localizzazione.

Se presenti anche altre localizzazioni possono essere aggiunti ulteriori occorrenze tante quante necessarie e ciascuna compilata con tutti gli estremi identificativi delle localizzazioni.

2/ TRUST INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE

Il riquadro è previsto solo per i trust.



In caso di trust costituito in Italia sono obbligatori tutti i campi previsti nel riquadro, viceversa se il trust è stato costituito in altro Stato non devono essere indicati la provincia e il Comune.

3/ TITOLARE EFFETTIVO

Il riquadro è previsto per tutti i soggetti per i quali è prevista la comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva ed è suddiviso in tre blocchi: "ANAGRAFICA", "RESIDENZA/DOMICILIO", "REQUISITI".

Per ogni impresa, PGP, trust e mandato fiduciario deve essere obbligatoriamente indicato almeno un titolare effettivo. Devono essere indicati tanti titolari effettivi quanti sono quelli individuati applicando i criteri previsti dall'art. 20 e dall'art. 22, comma 5, del d.lgs 231/2007.

In caso di mandato fiduciario devono essere indicati, almeno, il costituente (ovverosia il fiduciante) e il beneficiario.

Anagrafica

Vanno indicati, per ciascuna persona fisica individuata quale titolare effettivo, i dati anagrafici completi.

Solo se la persona comunicata ha cittadinanza italiana, deve essere indicato obbligatoriamente anche il codice fiscale, la provincia di nascita e il comune di nascita.

Residenza/Domicilio

Va indicata obbligatoriamente la residenza della persona fisica individuata come titolare effettivo, completa di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione.

Se la persona fisica individuata come titolare effettivo, nell'apposito campo del riquadro "REQUISITI", risulta avere un c.d. controinteresse all'accesso di terzi poiché persona esposta a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, deve essere obbligatoriamente indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata idoneo a ricevere le comunicazioni da parte della camera di commercio in caso di richiesta di accesso.

Se diverso dalla residenza deve essere indicato il domicilio della persona fisica individuata come titolare effettivo, completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione.

Requisiti

Il presente riquadro permette la gestione contestuale del requisito che qualifica la persona fisica individuata come titolare effettivo e dell'eventuale situazione di controinteresse all'accesso da parte di terzi.

Tra i requisiti deve essere selezionato obbligatoriamente uno dei criteri previsti dall'art. 20 e dall'art. 22, comma 5, del d.lgs 231/2007, che qualificano il titolare effettivo, i cui codici sono disponibili nell'apposita tabella RTE.

Nel caso di impresa dotata di personalità giuridica se, dall'applicazione sia del criterio della partecipazione diretta sia del criterio della partecipazione indiretta al capitale, la persona fisica individuata quale titolare effettivo risulta avere partecipazioni dirette e indirette ciascuna inferiore al 25%, ma dalla cui somma si ottiene almeno il 25%, il requisito da indicare nel campo è PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE.

Nel caso in cui il titolare effettivo di trust o del mandato fiduciario sia ricoperto, ad esempio, da una persona giuridica, è possibile indicare il titolare effettivo persona fisica utilizzando uno dei requisiti disponibili nella tabella RTE censiti con il prefisso "TITOLARE EFFETTIVO DI". Ad esempio: "TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE.

Se la persona fisica individuata quale titolare effettivo risulta essere anche controinteressata all'accesso di terzi, è possibile indicare, in aggiunta al requisito che qualifica la persona, come titolare effettivo, anche l'apposito valore, presente nella medesima tabella "CONTROINTERESSATO



ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETÀ". Tale requisito - in aggiunta a quello sulla titolarità effettiva - è obbligatorio in caso di titolare effettivo minore d'età.

In caso di presenza del controinteresse all'accesso ai terzi dovrà essere fornito obbligatoriamente anche un indirizzo di posta elettronica certificata nel riquadro relativo alle informazioni relative alla residenza del titolare effettivo indicato (come indicato nel riquadro della residenza).

In presenza del controinteresse è obbligatorio allegare alla pratica la dichiarazione delle circostanze eccezionali nel formato xml codice documento "DCE - DICHIARAZIONE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI". Tale allegato non è obbligatorio qualora l'unica circostanza eccezionale sia riferita alla minore età del titolare effettivo. E' possibile allegare un solo documento di questa fattispecie per ogni titolare effettivo controinteressato. Tale documento deve essere firmato digitalmente dal titolare effettivo o da un soggetto che lo rappresenta legalmente.

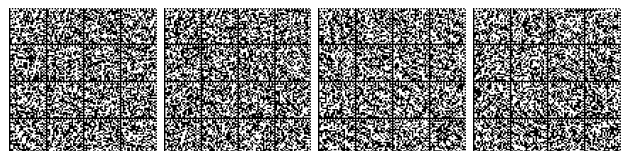
In presenza del controinteresse e della relativa dichiarazione delle circostanze eccezionali è possibile allegare ulteriore documentazione a comprova - in formato pdf - con codice documento "DSC - DOC. SUPPORTO CIRCOSTANZE ECCEZIONALI".

FIRMA

Il modulo va sottoscritto dal soggetto tenuto alla comunicazione o conferma dei dati e delle informazioni della titolarità effettiva.

D) NUOVO TRACCIATO XSD PER DICHIARAZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO

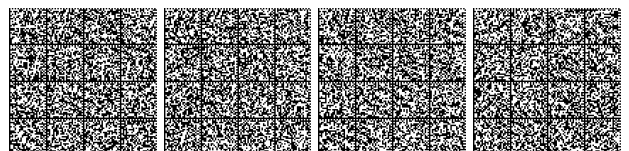
```
<xs:schema                                xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
  <!-- ELEMENTO RADICE -->
  <xs:element name="dichiarazione-controinteresse">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="dichiarante-controinteresse"
          type="TypeDichiaranteControinteresse"/>
        <xs:element name="titolare-effettivo" type="TypeTitolareEffettivo"/>
        <xs:element name="dichiarazione" type="TypeDichiarazione"/>
        <xs:element name="elementi-probatori" type="TypeElementiProbatori"/>
        <xs:element name="data-dichiarazione" type="xs:date"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <!-- Unicità per evitare duplicati nei tag <circostanza> -->
    <xs:unique name="UniqueCircostanza">
      <xs:selector xpath="dichiarazione/circostanze-eccezionali/circostanza"/>
      <xs:field xpath="."/>
    </xs:unique>
  </xs:element>
  <!-- DICHIARANTE CONTROINTERESSE -->
  <xs:complexType name="TypeDichiaranteControinteresse">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="qualifica" type="TypeQualifica"/>
      <xs:element name="anagrafica" type="TypeAnagrafica" minOccurs="0"
        maxOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="TypeQualifica">
```



```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="titolare effettivo"/>
  <xs:enumeration value="genitore, tutore, curatore o amministratore di
    sostegno del titolare effettivo"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TypeAnagrafica">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="cognome" type="TypeStringHex20to5A"/>
    <xs:element name="nome" type="TypeStringHex20to5A"/>
    <xs:element name="sesso" type="TypeSesso"/>
    <xs:element name="cittadinanza" type="TypeStringHex20to5A"/>
    <xs:element name="codice-fiscale" type="TypeCodiceFiscale"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="data-nascita" type="xs:date"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- TITOLARE EFFETTIVO (Alternativa tra cognome+nome+data o codice-
  fiscale) -->
<xs:complexType name="TypeTitolareEffettivo">
  <xs:choice>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="cognome" type="TypeStringHex20to5A"/>
      <xs:element name="nome" type="TypeStringHex20to5A"/>
      <xs:element name="data-nascita" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
    <xs:element name="codice-fiscale" type="TypeCodiceFiscale"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
<!-- DICHIARAZIONE E CIRCOSTANZE -->
<xs:complexType name="TypeDichiarazione">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="testo" type="TypeTestoDichiarazione"/>
    <xs:element name="circostanze-eccezionali"
      type="TypeCircostanzeEccezionali"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TypeTestoDichiarazione">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Dichiaro che per l'accesso alle informazioni e
      ai dati sulla titolarità effettiva sussistono le circostanze eccezionali
      ai sensi dell'articolo 21- sexies, comma 1, secondo periodo del D.Lgs.
      231/2007"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TypeCircostanzeEccezionali">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="circostanza" type="TypeCircostanza" minOccurs="1"
      maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TypeCircostanza">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="frode"/>
    <xs:enumeration value="rapimento"/>
    <xs:enumeration value="ricatto"/>
    <xs:enumeration value="estorsione"/>
    <xs:enumeration value="molestia"/>
    <xs:enumeration value="violenza"/>
    <xs:enumeration value="intimidazione"/>
    <xs:enumeration value="persona incapace"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <!-- TIPI E REGEX RIUTILIZZABILI -->
  <xs:simpleType name="TypeStringHex20to5A">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="40"/>
      <!-- Range di caratteri ASCII da 0x20 (spazio) a 0x5A ('Z') -->
      <xs:pattern value="[-Z]{1,40}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="TypeSesso">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="M"/>
      <xs:enumeration value="F"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="TypeCodiceFiscale">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="16"/>
      <xs:pattern value="[A-Z0-9] +"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="TypeElementiProbatori">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>

```

E) NUOVI CONTROLLI AUTOMATICI APPLICATI AL TRACCIATO XML

Al pari di quanto previsto al punto B) del presente allegato A, al file XML sono applicati una serie di controlli all'atto della spedizione della pratica dai sistemi di trasmissione delle Camere di Commercio.

A seguito dei controlli qualora la pratica presenti uno o più errori, la spedizione non andrà a buon fine e il sistema ne darà informativa al mittente.

Il file XML, deve essere riferito al titolare effettivo per il quale si dichiara la presenza di circostanze eccezionali all'accesso (coordinata [D 3 250] con almeno un'occorrenza contenente il valore "CTR") e deve avere "TipoDocumento" (coordinata [O 1 20] del Modulo RP) uguale a DCE - DICHIARAZIONE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI. Il nome del file (coordinata [O 1 10] del Modulo RP) deve essere formato da una serie di 7 numeri. Il nome file deve essere unico nella pratica.

Gli ulteriori controlli, di seguito esplicitati, verificano la coerenza dei contenuti del file XML rispetto a quanto dichiarato all'interno del modulo TE in presenza di controinteressato all'accesso (valore coordinata [D 3 250] con almeno un'occorrenza contenente il valore "CTR"). Si effettua la verifica:

- 1) della coerenza tra i dati identificativi del titolare effettivo (cf, cognome, nome, data nascita) indicati all'interno del file XML e titolari effettivi della pratica con requisito CTR;
- 2) che la qualifica del dichiarante indicata all'interno del file XML sia diverso da "Titolare Effettivo" nel caso in cui:
 - a) il titolare effettivo sia minore d'età;



- b) la circostanza eccezionale indicata all'interno del file XML sia "persona incapace";
- 3) che sia presente e obbligatoria la sezione "anagrafica" del dichiarante solo se la qualifica è diversa da "Titolare Effettivo", altrimenti vietata;
 - 4) che la data di nascita del dichiarante, ove presente, non sia una data futura rispetto alla data di spedizione della pratica
 - 5) della coerenza formale tra:
 - codice fiscale del dichiarante;
 - dati anagrafici del dichiarante (cognome, nome, data di nascita)
 - 6) che la descrizione della cittadinanza del dichiarante corrisponda alla descrizione corrispondente ai valori contenuti all'interno della tabella STA (Stati) delle specifiche tecniche ad eccezione del valore "EXI";
 - 7) del rispetto dell'obbligatorietà del codice fiscale del dichiarante qualora la cittadinanza corrisponda a "ITALIA";
 - 8) se la qualifica del dichiarante è diversa da "Titolare Effettivo", allora il codice fiscale del dichiarante, ove presente, sia diverso da quello del titolare effettivo con controinteresse;
 - 9) che il codice fiscale del dichiarante, se presente, sia valido nell'Anagrafe Tributaria tenuta dall'Agenzia delle Entrate; Tali controlli vengono effettuati in una fase successiva, nel caso non fossero attivi - anche momentaneamente - in fase di spedizione;
 - 10) della presenza del codice fiscale, o in alternativa nome, cognome, data di nascita, del titolare effettivo;
 - 11) della validità formale del codice fiscale del titolare effettivo, se presente (check digit);
 - 12) che la data di nascita del titolare effettivo, ove presente, non sia una data di nascita futura;
 - 13) che la data della dichiarazione contenuta nel file XML non sia una data futura, e - in caso di comunicazione di variazione della titolarità effettiva (coordinata [D 65 110] valorizzata con "V") - la data della dichiarazione non sia antecedente alla data evento indicata nella pratica (coordinata [D 65 150];
 - 14) della coerenza tra:
 - codice fiscale del dichiarante ("Titolare Effettivo" o soggetto che lo rappresenta legalmente)
 - codice fiscale rinvenibile dalla firma cades del file XML.
- In caso di dichiarante privo di codice fiscale (es. soggetto straniero) il controllo non viene applicato.

Si applicano infine controlli formali sul formato e sull'obbligatorietà dei campi da valorizzare all'interno del file XML attraverso il tracciato XSD.

26A05120



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Decadenza, per mancata commercializzazione, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di loperamide, «Loperamide EG».

Estratto determina AAM/PPA n. 500/2026 del 18 settembre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: LOPERAMIDE EG, confezioni:

046946048 «2 mg compresse orodispersibili» 6 compresse in blister AL/AL;

046946051 «2 mg compresse orodispersibili» 10 compresse in blister AL/AL;

046946063 «2 mg compresse orodispersibili» 12 compresse in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in - via Pavia n. 6 - 20136, Milano, Italia, è decaduta per mancata commercializzazione a decorrere dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 02889/2026 avvenuta in data 10 aprile 2026.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 02889/2026 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Disposizioni finali

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05062

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di sitagliptin e metformina cloridrato, «Diesmit» e «Metsunix».

Estratto determina AAM/PPA n. 504/2026 del 18 settembre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.4), aggiornamento dei paragrafi 4.4. e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto dei medicinali «Diesmit» e «Metsunix» per inserire nuove avvertenze relative alla vitamina B12, in linea con le più recenti conoscenze scientifiche in materia, modifiche dei paragrafi 4 e 6 e modifiche editoriali minori del foglio illustrativo di «Diesmit» e del paragrafo 4 del foglio illustrativo di «Metsunix»;

relativamente ai medicinali DIESMIT (A.I.C. n. 049984) e MET-SUNIX (A.I.C. n. 049924) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura europea: PL/H/XXXX/WS/055.

Codice pratica: C1B/2025/1898.

Titolari A.I.C.:

Bruno Farmaceutici S.p.a., (codice fiscale 05038691001), con sede legale e domicilio fiscale in via Delle Ande, 15 - 00144 Roma, Italia, (medicinale «Diesmit»);

Adamed S.r.l., (codice fiscale 10753240968), con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Mazzini, 20 - 20123 Milano, Italia, (medicinale «Metsunix»).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05063

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam Pensa»

Estratto determina AAM/PPA n. 515/2026 del 18 settembre 2026

Si autorizza il seguente *grouping* composto dalle seguenti variazioni.

Variazione tipo II n. B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati.

Variazione di tipo IB n. B.II.f.1.a.1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito - Così come confezionato per la vendita: ventiquattro mesi,

per il medicinale ALPRAZOLAM Pensa - A.I.C. n. 034978.

Codice pratica: VN2/2025/181.

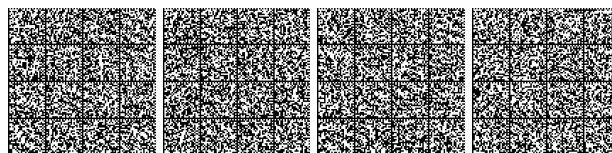
Titolare A.I.C.: Towa Pharmaceutical S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Tazzoli n. 6 - 20154 Milano, codice fiscale 02652831203.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo precedente della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A05064



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metronidazolo Kabi»

Estratto determina AAM/PPA n. 516/2026 del 18 settembre 2026

Si autorizza il seguente *grouping* composto dalle seguenti variazioni:

Q.II.a.3.b.4 (tipo IB): sostituzione di un eccipiente;

Q.II.b.1.e (tipo II): sostituzione del sito di produzione del medicinale:

Fresenius Kabi Italia S.r.l. - via Camagre 41, Isola della Scala (VR) - Italia, con il sito Fresenius Kabi Polska Sp. Z.o.o. Ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno Polonia.

Diversi cambi consequenziali relativi a: *batch size*; processo di produzione; introduzione di *holding times*; allineamento/eliminazione di alcuni controlli *in-process*;

Q.II.b.2.c.2 (tipo I_A_{IN}): sostituzione del sito di rilascio e controllo del medicinale:

Fresenius Kabi Italia S.r.l. - via Camagre 41, Isola della Scala (VR) - Italia con il sito Fresenius Kabi Polska Sp. Z.o.o. Ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno Polonia;

Q.II.b.3.a (tipo IB): cambio delle condizioni del processo di sterilizzazione;

Q.II.d.1.c (tipo 1A): aggiunta di un test alle specifiche del prodotto finito;

Q.II.d.1.c (tipo 1A): aggiunta di un test alle specifiche del prodotto finito;

Q.II.d.1.c (tipo 1B): aggiunta di un test alle specifiche del prodotto finito;

Q.II.d.1.c (tipo 1A): aggiunta di un test alle specifiche del prodotto finito alla *shelf-life*;

Q.II.d.1.g (tipo I_A_{IN}): Aggiornamento delle specifiche del prodotto finito;

Q.II.d.2.d (tipo IB): sostituzione del metodo per un test sul prodotto finito;

Q.II.d.2.d (tipo IB): sostituzione del metodo per un test sul prodotto finito;

Q.II.d.2.d (tipo IB): sostituzione del metodo per un test sul prodotto finito;

Q.II.d.2.d (tipo IB): sostituzione del metodo per un test sul prodotto finito;

Q.II.d.2.d (tipo IB): sostituzione del metodo per un test sul prodotto finito;

Q.II.d.2.d (tipo IB): sostituzione del metodo per un test sul prodotto finito;

Q.II.e.1.b.2 (tipo II): cambio del contenitore primario da flacone in vetro a flacone in polietilene inclusi anche cambi consequenziali.

La procedura ha impatto sui paragrafi 6.1, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, 6 del foglio illustrativo e 3 dell'etichettatura, per il medicinale: METRONIDAZOLO KABI - A.I.C. 038669.

Codice pratica: VN2/2026/87.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. (codice fiscale 03524050238), con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala Verona (VR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate agli stampati (RCP, FI ed etichette) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determina e implementare conseguentemente le modifiche autorizzate.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi

dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo precedente della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A05065

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zinnat».

Estratto determina AAM/PPA n. 517/2026 del 18 settembre 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione Q.II.e.6.a.1 per il medicinale ZINNAT che comporta l'immissione in commercio della seguente confezione, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 026915431 - (base 10) 0TPDM7 (base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 026915443 - (base 10) 0TPDMM (base 32).

Principio attivo: cefuroxima.

Codice pratica: C1A/2026/1604.

Procedura europea: IE/H/0716/004-005/IA/058.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., codice fiscale 00795170158, con sede legale e domicilio fiscale in largo U. Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (VA), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo;



Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo precedente della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A05066**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Scinorus»**

Con la determina n. aRM - 145/2026 - 2435 del 21 settembre 2026, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Laboratoires SMB S.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SCINORUS.

Confezioni:

051011017 «7 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 1 flacone HDPE da 30 capsule con dispositivo per inalazione *vertical-haler*;

051011029 «7 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 2 flaconi HDPE da 30 capsule con dispositivo per inalazione *vertical-haler*;

051011031 «7 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 3 flaconi HDPE da 30 capsule con dispositivo per inalazione *vertical-haler*.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05122**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Morniflu»**

Con la determina n. aRM - 146/2026 - 7000 del 21 settembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Master Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: MORNIFLU.

Confezione: 027238068.

Descrizione: «700 mg compresse» 20 compresse.

Confezione: 027238070.

Descrizione: «350 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine bipartite.

Confezione: 027238082.

Descrizione: «700 mg compresse» 30 compresse.

Confezione: 027238094.

Descrizione: «350 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine bipartite.

Confezione: 027238106.

Descrizione: «adulti 700 mg supposte» 10 supposte.

Confezione: 027238118.

Descrizione: «bambini 400 mg supposte» 10 supposte.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05123**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alozof».**

Con la determina n. aRM - 147/2026 - 4055 del 21 settembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della I.B.N. Savio S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ALOZOF.

Confezione: 037540010;

Descrizione: «100 mg capsule rigide» 10 capsule.

Confezione: 037540022;

Descrizione: «150 mg capsule rigide» 2 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05132**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Liometacen»**

Con la determina n. aRM - 148/2026 - 7206 del 21 settembre 2026, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Promedica S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LIOMETACEN.

Confezioni:

022559013 «25 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare ed endovenoso» 6 fiale 25 mg di polvere + 6 fiale 2 ml di solvente;

022559037 «50 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare ed endovenoso» 6 fiale 50 mg di polvere + 6 fiale 2 ml di solvente.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05133**Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».**

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, il seguente provvedimento:

DET PRES 1305/2026 del 25 settembre 2026, avente ad oggetto «Armonizzazione del regime di fornitura e delle condizioni di prescrizione delle specialità medicinali a base di midazolam oromucosale nel trattamento di crisi convulsive acute prolungate».

L'efficacia del provvedimento decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A05166**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE****Rilascio di *exequatur***

In data 16 settembre 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Halima Benhanni, Console generale del Regno del Marocco in Bologna.

26A05068

Rilascio di exequatur

In data 16 settembre 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Abdelilah Nejari, Console generale del Regno del Marocco in Roma.

26A05069

Rilascio di exequatur

In data 16 settembre 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Hasnae Halim, Console generale del Regno del Marocco in Verona.

26A05070

Rilascio di exequatur

In data 16 settembre 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Amalia Cutrignelli, Console onorario della Repubblica di Costa Rica in Bari.

26A05071

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE****Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Cassatella di Agira» e pubblicazione del disciplinare di produzione.**

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione del nome «Cassatella di Agira» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dall'Associazione produttori Cassatella di Agira e a seguito della riunione di pubblico accertamento, provvede, visto l'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, e viste le disposizioni dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQAI - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti e se con adeguata documentazione, sono presenti uno o più di questi elementi:

dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2024/1143;

dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29, paragrafo 1, 2 e 3, e all'art. 30, del regolamento (UE) n. 2024/1143;

dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143;

forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico di cui all'art. 28 del regolamento (UE) n. 2024/1143.

Se ritenute ricevibili, visto l'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, si applica la procedura prevista all'art. 10, dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di registrazione alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la già menzionata domanda sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2024/1143, alla Commissione europea.

ALLEGATO

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«CASSATELLA DI AGIRA»****Art. 1.****Denominazione**

La indicazione geografica protetta «Cassatella di Agira» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.**Caratteristiche del prodotto**

La «Cassatella di Agira» è un prodotto da forno, che ha la forma di mezzaluna dentellata con la crosta superiore leggermente dorata rispetto a quella inferiore, mentre le punte sono ben dorate, che racchiude un ripieno dolce costituito da ingredienti principalmente a base di cacao, mandorle e farina di ceci, e comunque meglio descritti all'art. 5.

All'atto dell'immissione al consumo la «Cassatella di Agira» presenta le seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:

caratteristiche fisiche:

forma: il prodotto finito assume solitamente la forma di una mezzaluna dentellata le cui dimensioni sono di circa 10x6 cm;

peso della singola «Cassatella di Agira»: varia da un minimo di 75 g ad un massimo di 95 g;

rapporto in peso pasta/ripieno

pasta e ripieno in peso sono mediamente ed equamente distribuiti;

caratteristiche organolettiche:

consistenza del prodotto: percezione di morbidezza nell'impasto e struttura croccante;

colore pasta: di colore bianco avorio;

colore ripieno: marrone con una leggera granulosità dovuta al cacao, alle mandorle e alla farina di ceci;

gusto: sapore dolce con una nota di amaro e aromatizzato, più o meno intenso al palato a seconda della percentuale di cacao e farina di ceci presente, sentore di limone e cannella;

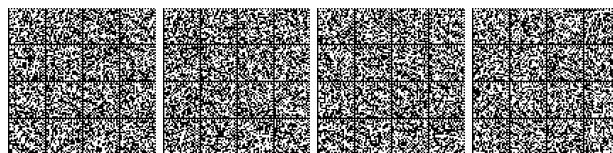
profumo: aromi tipici del limone e della cannella.

Art. 3.**Zona di produzione**

L'area di produzione della «Cassatella di Agira» riguarda l'intero territorio amministrativo di Agira, in Provincia di Enna.

Art. 4.**Elementi che comprovano l'origine**

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna le materie prime impiegate e i prodotti intermedi e finiti. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo dei produttori, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.



Art. 5.
Metodo di ottenimento

La preparazione della «Cassatella di Agira» viene distinta in due fasi: preparazione della pasta e preparazione del ripieno, con l'impiego di ingredienti in percentuale differenti rispetto al peso complessivo del prodotto finito come meglio descritti al punto 5.1 e 5.2:

5.1 Ingredienti pasta

farina di grani teneri tipo 00;
zucchero semolato;
strutto;
uova;
acqua

5.2 Ingredienti ripieno

farina di ceci: fino ad un massimo del 7,0%;
mandorle: fino ad un massimo del 33,0%;
cacao amaro: fino ad un massimo del 6,0%;
zucchero semolato;
acqua;
scorze di limone;
cannella.

5.3 Metodo di preparazione

1. Preparazione del ripieno

Il ripieno viene preparato prevedendo la cottura del composto preparato. La preparazione del composto da cuocere parte dalla tostatura delle mandorle che successivamente vengono tritate aggiungendo le scorze di limone e la cannella. Si amalgama il composto preparato aggiungendo gli altri ingredienti quali cacao, zucchero semolato e farina di ceci tostati. In un cuocitore in cui è stata aggiunta l'acqua si versa il composto precedentemente preparato e si porta ad ebollizione fino a raggiungere la consistenza desiderata. Quando il composto ha raggiunto una consistenza densa, si lascia riposare per almeno sei ore circa prima di essere utilizzato per la farcitura.

2. Preparazione della pasta esterna

Gli ingredienti per la pasta esterna che racchiude il ripieno si uniscono gradualmente e si amalgamano a mano o con una impastatrice. La preparazione prevede l'amalgama degli ingredienti quali strutto, zucchero semolato, uova e farina. La quantità di acqua da impiegare varia in funzione della temperatura e dell'umidità degli ambienti di lavoro. Una volta realizzata la pasta, che ha assunto una consistenza morbida, untuosa e compatta, si fa riposare prima di procedere alla realizzazione di una sfoglia di pasta. Per distendere la pasta si può usare un mattarello a mano oppure una sfogliatrice. La sfoglia realizzata ha uno spessore di circa 2-3 mm.

3. Farcitura della pasta, taglio con «u stampello» e cottura

Per la farcitura della pasta si può utilizzare una sfoglia di pasta oppure dei rettangoli di pasta. La sfoglia di pasta/rettangolo di pasta viene posizionato al centro di un tavolo di lavoro. Si prende il ripieno precedentemente preparato e riposato e si posiziona al centro della sfoglia di pasta/rettangolo di pasta. La quantità di ripieno per ciascuna «Cassatella di Agira» prima della cottura è il 50% circa sul totale.

Successivamente si capovolge la pasta e viene praticata una pressione per far aderire bene al ripieno alla pasta in modo che non rimanga aria e chiudere in maniera definitiva la pasta e procedere a formare le classiche cassatelle impiegando una rotella dentellata oppure una forma dentellata detto comunemente «u stampeddu» per dare la forma a mezzaluna.

4. Cottura

Le «Cassatella di Agira» preparate vengono posizionate in teglie per procedere alla cottura. Si possono impiegare forni elettrici, a gas, oppure alimentare a legna. I tempi di cottura variano in funzione della tipologia di forno e alimentazione. La cottura può oscillare fino ad un massimo di 20 minuti a seconda della tipologia di forno utilizzato.

Dopo la cottura la cassatella riposa per raffreddarsi. La «Cassatella di Agira» a questo punto può essere immessa immediatamente al consumo oppure abbattuta per 15-20 minuti a -18/-20°C per conservarla surgelata.

5. Decoro

Le «Cassatella di Agira» vengono immesse al consumo:

spolverate con uno o più passaggi di zucchero;
spolverate con uno o più passaggi di zucchero e cannella;

con una glassa di zucchero e acqua comunemente chiamato «gileppo»;

al naturale senza l'aggiunta di glassa o spolvero di zucchero.

5.4 Confezionamento

La «Cassatella di Agira» può essere immessa al consumo in confezioni conformi alla normativa vigente o sfusa. L'immissione al consumo del prodotto sfuso deve avvenire in conformità a quanto previsto all'art. 7.

Il prodotto può essere confezionato fresco in confezioni/box di carta protettiva, in maniera conforme alla normativa vigente, o surgelato, nel rispetto della normativa vigente. Il prodotto sfuso può essere immesso al consumo solo allo stato fresco.

Tutta la fase di preparazione e trasformazione degli ingredienti in prodotto finito devono avvenire all'interno dell'areale di produzione al fine di preservare la qualità del prodotto.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

La domanda di riconoscimento della «Cassatella di Agira» IGP è giustificata dalla reputazione e da altre caratteristiche essenzialmente attribuibili all'origine geografica come in particolare il gusto particolare impresso dall'utilizzo della farina di ceci. La «Cassatella di Agira» ha da sempre una grande reputazione sia nel territorio stesso, ma anche nei territori limitrofi e in tutta la Sicilia, per la qualità del processo produttivo.

La «Cassatella di Agira» nasce ad Agira, un comune di circa 7.500 abitanti, nonché una pittoresca città della Provincia di Enna che sorge in posizione dominante sulle vallate dei fiumi Salso e Dittaino, sul versante est del monte tradizionalmente chiamato Teja, a partire dai 550 m sino agli 824 m s.l.m..

La «Cassatella di Agira», come prodotto locale, è strettamente legata al territorio ed alla zona geografica di Agira. Dal 1986 la notorietà del prodotto è aumentata grazie alle periodiche sagre organizzate dal comune che hanno contribuito a rafforzare la reputazione della cassatella nel tempo. A dimostrazione della reputazione della cassatella si cita la seguente documentazione:

decreto dell'assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della regionale siciliana D.A. n. 1554/S6 del 3 giugno 2026 della Sagra della «Cassatella di Agira» come «Grande evento di intrattenimento turistico» regionale;

deliberazione di giunta municipale n. 150 del 25 marzo 1986 con la quale si è provveduto ad adottare un apposito regolamento per il concorso «Sagra del dolce agirino» - edizione 1986. In particolare, tra le specialità ammesse a concorso figurava la «Cassatella». Alla medesima deliberazione veniva allegato anche l'elenco dei premiati per singola specialità, ivi compresa la «Cassatella di Agira»;

articolo del periodico «Agriturismo - natura e sapori» mese dicembre 2005/gennaio 2006 - pagine 66/67 che menziona la «Cassatella di Agira»;

articolo del quotidiano «La Sicilia» pag. 38 dove si menziona la «Cassatella», antica e dialettale denominazione della nostra «Cassatella di Agira» quale dolce tipico di Agira;

articolo su supplemento de «La Repubblica» - dicembre 2011 - pag. 57 - dove si menziona la caratteristica «Cassatella di Agira»;

estratto dalla tesi di laurea della dott.ssa Tatiana Muratore - anno accademico 2021-2022 - Università La Sapienza di Roma intitolata «L'importanza delle tradizioni per la «Cassatella di Agira»»;

monografia di 182 pagine della scrittrice Manuela Daidone - intitolata «Antu di dolci - Tradizioni dolciarie di Agira» - edizioni Lussografica - finito di stampare nel dicembre 2023-in buona parte dedicata alla Cassatella di Agira;

menzione sulla agenda «Gambero Rosso» 2025 - Pasticceri e pasticcerie - pag. 371 circa la Cassatella di Agira;

speciale dedicato alla «Cassatella di Agira» su programma TV «L'ingrediente perfetto» condotto da Maria Grazia Cucinotta messo in onda su LA7 il 4 maggio 2025.

Inoltre lo sviluppo del turismo degli ultimi anni ha contribuito a rendere sempre più conosciuta la «Cassatella di Agira» anche fuori dai confini siciliani, aumentandone la richiesta da parte del mercato.

Si può affermare che le origini sono antichissime, probabilmente coincidenti con il periodo della dominazione spagnola.



Il popolo spagnolo, che ha vissuto ben trecento anni in Sicilia, ha certamente influenzato l'alimentazione e la cultura culinaria di Agira. La loro presenza in Sicilia è durata circa trecento anni; quindi, i costumi e la gastronomia, del periodo ascrivibile al 1400, seguono i dettami della corte dominante: alla dominanza spagnola va ascritto l'uso dei dolci con pan di Spagna e cacao.

Fonti esclusivamente orali hanno permesso comunque di accertare che i produttori del prodotto dolciario hanno dichiarato di ricordare la «Cassatella di Agira», praticamente uguale nelle caratteristiche organolettiche, dai primi anni della loro vita, perché hanno visto preparare il prodotto da forno dalle loro nonne o mamme, secondo la ricetta tradizionale. Si tratta quindi di ricordi risalenti a circa 70-80 anni fa.

Al cosiddetto periodo della cucina baronale borbonica va, invece, collegato l'uso di cacao e mandorle. Da ciò sembrerebbe corretta l'ipotesi che la «Cassatella di Agira» sia nata dall'integrazione di elementi agropastorali e baronali, commistioni ricche e povere per sostituire alla tradizionale cassatella di ricotta ingredienti pregiati come mandorle, cacao e farina di ceci, utile come condensante naturale. A proposito dell'utilizzo della farina di ceci occorre specificare che è un prodotto che normalmente non viene usato nella produzione dolciaria e che oltre ad essere un naturale addensante ha la capacità di imprimere un particolare sapore alla «Cassatella di Agira» caratterizzandone il gusto.

Art. 7. Etichettatura

La «Cassatella di Agira» I.G.P. è immessa al consumo allo stato fresco o in confezioni sulle quali devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

la denominazione «Cassatella di Agira» seguita dalla menzione IGP ed il simbolo dell'Unione;

il logo della denominazione «Cassatella di Agira» I.G.P.;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice. È consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e tale da trarre in confusione il consumatore.

Il prodotto può essere immesso al consumo in confezioni conformi alla normativa vigente o anche sfuso, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti un'etichetta, posta bene in vista, che riporti le stesse informazioni previste per le confezioni. Il prodotto sfuso può essere immesso al consumo solo allo stato fresco.

Il prodotto può essere confezionato fresco in confezioni/box di carta protettiva, in maniera conforme alla normativa vigente, o surgelato, nel rispetto della normativa vigente.

Il logo della «Cassatella di Agira I.G.P.» risulta composto dalla stilizzazione del Castello medievale di Agira. La dicitura «Cassatella di Agira I.G.P.», di colore bianco, è posta al centro del Castello medievale stilizzato in carattere «Abril Fatface Regular» minuscolo con le iniziali maiuscolo ad eccezione della preposizione «di», mentre la menzione «I.G.P.» in maiuscolo puntato con il carattere «New Amsterdam Regular».

Indici colorimetrici:

castello: marrone #ca9e67, C: 25 M: 40 Y: 65 K: 0

sostegno castello: marrone #7b6a58, C: 50 M: 50 Y: 60 K: 25.



26A05067

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 6 del 16 settembre 2026.

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 6 del 16 settembre 2026 del Comitato nazionale, recante: «Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 26 marzo 2026 (sostituzione deliberazioni n. 2 del 20 luglio 2009 e n. 7 del 21 novembre 2018).» è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.albonazionalegestoriambientali.it/>

26A05121

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 65/26/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, in data 17 marzo 2026.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0010530/COM-L-238 del 17 settembre 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 65/26/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti in data 17 marzo 2026, concernente la determinazione del contributo di maternità, in misura pari ad euro 79,09 *procapite*, per l'anno 2026.

26A05103

Approvazione della delibera n. 6 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, in data 28 gennaio 2026.

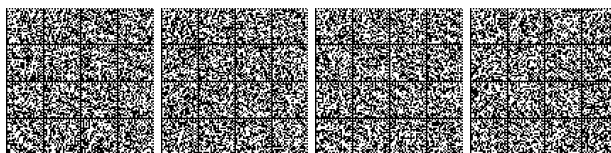
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0010702/FAR-L-178 del 21 settembre 2026, è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAF in data 28 gennaio 2026, concernente l'adeguamento dell'importo del contributo previdenziale dovuto per l'anno 2026.

26A05104

Approvazione della delibera n. 28/IVCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari, in data 14 maggio 2026.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0010692/VET-L-141 del 21 settembre 2026, è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 28/IVCDA, adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 14 maggio 2026, concernente la determina della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi, di cui all'art. 47, del regolamento di attuazione dello statuto, valida per l'anno 2027.

26A05105



Approvazione della delibera n. 137/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro, in data 20 maggio 2026.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0010699/CONS-L-144 del 21 settembre 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 137/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPA-CL in data 20 maggio 2026, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2026, in misura pari a euro 52,98 pro-capite.

26A05112

Aggiornamento della determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente dei Servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero – Federculture.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 80 del 23 settembre 2026 è stato determinato, aggiornandolo, il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero - Federculture è determinato a valere dal mese di dicembre 2024, marzo 2026 e luglio 2026. Tale decreto annulla e sostituisce integralmente il d.d. n. 75 del 16 settembre 2026.

Il testo integrale del decreto, con le relative tabelle, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

26A05119

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI****Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2026, n. 3**

In attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2026, n. 3, è stato adottato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1, in materia di stato giuridico ed economico del personale degli organismi di informazione per la sicurezza», ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 124/2007.

Il regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della comunicazione della sua adozione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05186

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2026, n. 4

In attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2026, n. 4, è stato adottato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2023, n. 5, che disciplina le funzioni di contabilità del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)», ai sensi dell'art. 43 della legge n. 124/2007.

Il regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 5, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della comunicazione della sua adozione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05187

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2026, n. 5

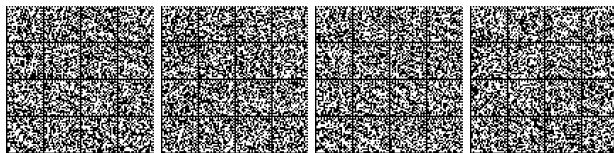
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2026, n. 5, è stato adottato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2014, n. 1, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», ai sensi dell'art. 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Il regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 4, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della comunicazione della sua adozione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05188

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

